



DISEGNO DI LEGGE
concernente
**“SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DEL TRENINO”**

Indice

Titolo I	8
Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento	8
Capo I	8
Finalità e principi generali	8
Art. 1	8
<i>Ambito di applicazione.....</i>	<i>8</i>
Art. 2	8
<i>Finalità e principi generali.....</i>	<i>8</i>
Art. 3	9
<i>Tutela delle minoranze linguistiche locali.....</i>	<i>9</i>
Art. 4	9
<i>Architettura del sistema educativo provinciale</i>	<i>9</i>
Art. 5	10
<i>Informazione e comunicazione</i>	<i>10</i>
Art. 6	10
<i>Rapporti con il sistema nazionale di istruzione e formazione e con il sistema nazionale di valutazione.....</i>	<i>10</i>
Art. 7	11
<i>Integrazione delle politiche dell’istruzione e della formazione con quelle dello sviluppo economico e sociale del territorio.....</i>	<i>11</i>
Capo II	11
Servizio educativo provinciale	11
Art. 8	11
<i>Servizio educativo provinciale.....</i>	<i>11</i>

Titolo II	12
Soggetti del sistema educativo provinciale	12
Capo I	12
Comunità scolastica	12
Art. 9	12
<i>Gli studenti.....</i>	<i>12</i>
Art. 10	12
<i>Le famiglie.....</i>	<i>12</i>
Art. 11	13
<i>Gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.....</i>	<i>13</i>
Art. 12	13
<i>Associazioni professionali.....</i>	<i>13</i>
Art. 13	13
<i>Soggetti rappresentativi del territorio.....</i>	<i>13</i>
Capo II	14
Istituzioni scolastiche e formative provinciali	14
Sezione I – Disposizioni sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	14
Art. 14	14
<i>Istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>14</i>
Art. 15	14
<i>Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo</i>	<i>14</i>
Art. 16	15
<i>Dotazione finanziaria.....</i>	<i>15</i>
Art. 17	16
<i>Statuto delle istituzioni scolastiche e formative.....</i>	<i>16</i>
Art. 18	17
<i>Progetto di istituto e carta dei servizi.....</i>	<i>17</i>
Sezione II – Forme di integrazione tra istituzioni e con il territorio	18
Art. 19	18
<i>Reti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>18</i>
Art. 20	18
<i>Collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel territorio delle Comunità</i>	<i>18</i>
Sezione III – Organi	20
Art. 21	20
<i>Organi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>20</i>
Art. 22	20
<i>Consiglio dell’istituzione</i>	<i>20</i>
Art. 23	21
<i>Dirigente dell’istituzione scolastica e formativa.....</i>	<i>21</i>
Art.24	21
<i>Collegio dei docenti.....</i>	<i>21</i>
Art. 25	22
<i>Revisore dei conti</i>	<i>22</i>

Art. 26	22
<i>Nucleo interno di valutazione</i>	<i>22</i>
Capo III	23
Istituzioni scolastiche e formative paritarie	23
Art. 27	23
<i>Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa.....</i>	<i>23</i>
Art. 28	24
<i>Attività di istruzione e di formazione dell'Istituto agrario di San Michele.....</i>	<i>24</i>
Capo IV	24
Istruzione e formazione familiare	24
Art. 29	24
<i>Istruzione e formazione familiare.....</i>	<i>24</i>
Art. 30	25
<i>Corsi di preparazione agli esami.....</i>	<i>25</i>
Capo V	25
Governo del sistema educativo provinciale	25
Sezione I - Funzioni di governo	25
Art. 31	25
<i>Governo del sistema educativo provinciale.....</i>	<i>25</i>
Art. 32	25
<i>Piano provinciale per il sistema educativo</i>	<i>25</i>
Art. 33	27
Sezione II – Supporto alle funzioni di governo	27
Art. 34	27
Art. 35	28
<i>Consiglio delle autonomie scolastiche e formative.....</i>	<i>28</i>
Art. 36	28
<i>Consiglio del sistema educativo provinciale.....</i>	<i>28</i>
Art. 37	29
<i>Consulta provinciale degli studenti.....</i>	<i>29</i>
Sezione III - Ricerca e valutazione	30
Art. 38	30
<i>Ricerca e valutazione.....</i>	<i>30</i>
Art. 39	30
Art. 40	31
<i>Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.....</i>	<i>31</i>
Art. 41	32
<i>Nucleo di controllo</i>	<i>32</i>
Titolo III	32
Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali	32
Art. 42	32
<i>Organizzazione della scuola ladina di Fassa.....</i>	<i>32</i>
Art. 43	33
<i>Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (Consei General per</i>	<i>33</i>

<i>l'Educazion e la Formazion).....</i>	33
Art. 44	34
<i>Istituzione scolastica e formativa ladina (Scola Ladina de Fascia).....</i>	34
Art. 45	34
<i>Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scola Ladina).....</i>	34
Art. 46	34
<i>Dirigente dell'istituzione (Sorastant de la Scola Ladina).....</i>	34
Art. 47	35
<i>Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (Ofize Ladin Formazion e Enrescida Didattica - OLFED).....</i>	35
Titolo IV	36
Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio	36
Capo I	36
Disposizioni generali	36
Art. 48	36
<i>Definizioni</i>	36
Art. 49	37
<i>Cicli di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale.....</i>	37
Art. 50	37
<i>Piani di studio provinciali.....</i>	37
Art. 51	38
<i>Piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative.....</i>	38
Art. 52	39
<i>Percorsi integrati.....</i>	39
Art. 53	39
<i>Passaggi tra percorsi formativi, crediti formativi e certificazione delle competenze</i>	39
Art. 54	40
Capo II	40
Primo ciclo di istruzione	40
Art. 55	40
<i>Primo ciclo di istruzione.....</i>	40
Capo III	41
Secondo ciclo di istruzione e formazione	41
Art. 56	41
<i>Secondo ciclo di istruzione e formazione.....</i>	41
Art. 57	41
<i>Disposizioni particolari per i licei</i>	41
Art. 58	41
<i>Formazione e istruzione professionale.....</i>	41
Art. 59	42
<i>Alternanza scuola – lavoro.....</i>	42
Art. 60	42
<i>Formazione in apprendistato.....</i>	42

Capo IV	43
Alta formazione professionale	43
Art. 61	43
<i>Alta formazione professionale.....</i>	<i>43</i>
Capo V	43
Educazione permanente	43
Art. 62	43
<i>Interventi di educazione permanente.....</i>	<i>43</i>
Art. 63	44
<i>Educazione degli adulti da parte delle istituzioni scolastiche e formative.....</i>	<i>44</i>
Titolo V	45
Interventi per l'esercizio del diritto allo studio	45
Art. 64	45
<i>Finalità.....</i>	<i>45</i>
Capo I	45
Interventi a favore degli studenti del sistema educativo provinciale	45
Art. 65	45
<i>Destinatari degli interventi.....</i>	<i>45</i>
Art. 66	45
<i>Tipologie dei servizi e degli interventi.....</i>	<i>45</i>
Art. 67	46
<i>Misure e servizi per gli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in stato di disagio.....</i>	<i>46</i>
Art. 68	47
<i>Inserimento e integrazione degli studenti stranieri.....</i>	<i>47</i>
Art. 69	47
<i>Norme a favore degli studenti delle istituzioni paritarie.....</i>	<i>47</i>
Capo II	48
Interventi a favore degli studenti dell'istruzione superiore	48
Art. 70	48
<i>Destinatari degli interventi.....</i>	<i>48</i>
Art. 71	49
<i>Tipologia degli interventi.....</i>	<i>49</i>
Art. 72	50
Art. 73	50
<i>Opera universitaria.....</i>	<i>50</i>
Titolo VI	51
Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale	51
Capo I	51
Risorse umane del sistema educativo provinciale	51
Sezione I – Disposizioni generali	51
Art. 74	51
<i>Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>51</i>

Art. 75	52
<i>Dotazione complessiva del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore.....</i>	<i>52</i>
Art. 76	52
<i>Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>52</i>
Art. 77	53
<i>Valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali..</i>	<i>53</i>
<i>Sanzioni disciplinari e responsabilità.....</i>	<i>53</i>
Sezione II – Rapporto di lavoro del personale	54
Art. 79	54
<i>Disciplina dell'accesso del personale docente</i>	<i>54</i>
Art. 80	54
Art. 81	54
<i>Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale.....</i>	<i>54</i>
Art. 82	55
<i>Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee.....</i>	<i>55</i>
Art. 83	56
<i>Mobilità del personale insegnante.....</i>	<i>56</i>
Art. 84	56
<i>Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.....</i>	<i>56</i>
Art. 85	56
<i>Disposizioni particolari per il personale docente di religione cattolica.....</i>	<i>56</i>
Art. 86	58
<i>Disposizioni particolari per i docenti della Scuola Ladina de Fascia.....</i>	<i>58</i>
Art. 87	58
<i>Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna.....</i>	<i>58</i>
Sezione III – Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali	59
Art. 88	59
<i>Funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>59</i>
Art. 89	59
<i>Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>59</i>
Art. 90	60
<i>Albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>60</i>
Art. 91	60
<i>Preposizione dei dirigenti agli incarichi.....</i>	<i>60</i>
Art. 92	61
<i>Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.....</i>	<i>61</i>
Capo II	61
Strumenti e mezzi finanziari	61
Art. 93	61
<i>Strumenti.....</i>	<i>61</i>

Sezione I - Interventi di edilizia scolastica e formativa	61
Art. 94	61
<i>Finalità degli interventi di edilizia per le strutture scolastiche e formative provinciali</i>	<i>61</i>
Art. 95	62
<i>Funzioni in materia di edilizia e tipologia degli interventi.....</i>	<i>62</i>
Art. 96	63
<i>Vincolo di destinazione.....</i>	<i>63</i>
Art. 97	63
<i>Utilizzazione delle strutture in orario extrascolastico.....</i>	<i>63</i>
Art. 98	63
<i>Servizi gestionali.....</i>	<i>63</i>
Sezione II - L'utilizzo e l'accesso alle tecnologie informatiche	64
Art. 99	64
<i>Il sistema informativo.....</i>	<i>64</i>
Art. 100	64
<i>Anagrafe degli studenti.....</i>	<i>64</i>
Sezione III - I mezzi finanziari	64
Art. 101	64
<i>Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale.....</i>	<i>64</i>
Art. 102	65
<i>Contributi provinciali, contributi privati, prestazioni per conto terzi, le politiche di ripartizione e di utilizzazione.....</i>	<i>65</i>
Titolo VII	65
Abrogazioni, norme finali e transitorie	65
Art. 103	65
<i>Disposizioni particolari a favore delle scuole steineriane.....</i>	<i>65</i>
Art. 104	66
<i>Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15).....</i>	<i>66</i>
Art. 105	66
<i>Pareri.....</i>	<i>66</i>
Art. 106	66
<i>Regolamenti di attuazione.....</i>	<i>66</i>
Art. 107	66
<i>Abrogazioni.....</i>	<i>66</i>
Art. 108	67
<i>Norme transitorie e di prima applicazione.....</i>	<i>67</i>
Art. 109	67
<i>Rinvio.....</i>	<i>67</i>
Art. 110	67
<i>Disposizioni finanziarie.....</i>	<i>67</i>
ALLEGATO A	68
ALLEGATO B	69

Titolo I

Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento

Capo I

Finalità e principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Questa legge disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento, e in particolare:

- a) le finalità e le funzioni del sistema educativo, nell'ambito del sistema educativo nazionale;
- b) l'organizzazione nonché la tipologia delle funzioni e delle prestazioni del servizio educativo, compresi gli interventi per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- c) gli ordinamenti e i relativi piani di studio;
- d) le risorse umane e strumentali;
- e) i rapporti tra i soggetti del sistema educativo provinciale, la comunità e le sue istituzioni.

2. Il sistema educativo di istruzione e formazione della provincia di Trento è di seguito denominato "sistema educativo provinciale".

Art. 2

Finalità e principi generali

1. In attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione, al fine di garantire il diritto alla piena realizzazione della persona, questa legge disciplina le condizioni e le misure dirette a:

- a) sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità della scuola pubblica e di unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'alta formazione professionale, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie;
- b) promuovere nella scuola dell'infanzia l'educazione integrale dei bambini e delle bambine favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;
- c) qualificare l'insegnamento al fine di migliorare l'apprendimento per perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un'ottica di integrazione e di relazione con gli altri e con il territorio, favorendo il pluralismo culturale e garantendo la libertà di insegnamento;
- d) formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio, nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze di una crescita sostenibile;
- e) far acquisire competenze e sviluppare le capacità dei giovani perché possano esprimere una presenza consapevole ed attiva nella società europea integrata e una professionalità idonea alla partecipazione al mercato internazionale del lavoro;
- f) favorire e sostenere l'educazione permanente sia nell'ambito dell'istruzione che della formazione per garantire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

- g) attivare servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in stato di disagio o in particolari situazioni di difficoltà, al fine di assicurare le migliori condizioni di crescita personale;
- h) promuovere la specificità della formazione professionale, valorizzando le competenze riconosciute e sviluppando le metodologie acquisite, nell'ottica del rafforzamento e del miglioramento dell'offerta;
- i) incentivare la prosecuzione degli studi successivi al secondo ciclo, compresa l'alta formazione professionale, anche nell'Unione europea e all'estero;
- j) favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;
- k) promuovere l'integrazione e la collaborazione del sistema educativo provinciale con il territorio e valorizzare la partecipazione delle famiglie;
- l) riconoscere e valorizzare la differenza di genere attraverso la realizzazione di interventi volti al sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Il sistema educativo provinciale realizza le finalità di cui al comma 1 mediante:

- a) l'individuazione e la programmazione degli obiettivi e degli interventi;
- b) la reciproca integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione nel complesso unitario delle politiche pubbliche di settore perseguite dalla Provincia, in particolare delle politiche attive del lavoro;
- c) la partecipazione a iniziative di istruzione e di formazione interregionali anche transfrontaliere, nazionali, europee e internazionali;
- d) l'erogazione del servizio educativo provinciale da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
- e) il controllo e la valutazione dei risultati raggiunti dal sistema educativo nel suo complesso, dalle istituzioni scolastiche e formative e dal personale che vi opera, favorendo anche la cultura e la pratica dell'autovalutazione;
- f) l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale.

Art. 3

Tutela delle minoranze linguistiche locali

1. La Provincia tutela e promuove nell'ambito del sistema educativo provinciale la lingua e la cultura delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra insediate nelle località individuate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*) e dalla legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (*Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento*), secondo le disposizioni previste dal titolo III.

Art. 4

Architettura del sistema educativo provinciale

1. L'architettura funzionale del sistema educativo provinciale come disciplinata da questa legge, nell'attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, è articolata nel seguente modo:

- a) servizio educativo provinciale previsto dall'articolo 8., erogato dalle istituzioni scolastiche e formative, disciplinate dai capi II e III del titolo II;
- b) governo del sistema educativo a livello provinciale, disciplinato dal capo II del titolo II e l'organizzazione della scuola ladina di Fassa regolata dal titolo III;

- c) ricerca in ambito educativo, disciplinata dalla sezione III del capo V del titolo II;
- d) valutazione del sistema e degli apprendimenti, disciplinata sezione III del capo V del titolo II.

Art. 5

Informazione e comunicazione

1. La Provincia cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale dei servizi e delle attività del sistema educativo provinciale secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*).

2. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano l'attività di informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie e agli studenti.

3. Tali attività sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali; tali attività sono finalizzate a:

- a) diffondere la conoscenza delle attività delle istituzioni e del loro funzionamento al fine di favorire l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema educativo provinciale;
- b) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati e dei procedimenti amministrativi.

4. La Provincia adotta le misure necessarie per l'attuazione di questo articolo da parte delle istituzioni scolastiche e formative e in particolare di quanto previsto in materia di diritti di informazione, di accesso e di partecipazione stabiliti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*).

Art. 6

Rapporti con il sistema nazionale di istruzione e formazione e con il sistema nazionale di valutazione

1. Nell'ambito del quadro normativo nazionale e comunitario il sistema educativo provinciale partecipa al sistema nazionale di istruzione e formazione e concorre attraverso l'attività di valutazione al sistema nazionale di valutazione.

2. Per i fini di cui al comma 1 i soggetti del sistema educativo provinciale collaborano con il sistema nazionale di istruzione e di formazione e con il sistema nazionale di valutazione promuovendo ogni forma di intesa e di cooperazione utili al migliore raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 2., anche al fine dello scambio di informazioni e di dati.

Art. 7

Integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle dello sviluppo economico e sociale del territorio

1. Nell'ambito della programmazione provinciale di sviluppo, il sistema educativo provinciale concorre alla crescita sociale ed economica del territorio, curando in particolare la formazione dei giovani e degli adulti, sostenendo la ricerca in campo educativo, dando impulso e promuovendo l'integrazione con gli altri componenti del sistema economico-sociale trentino.

2. Le linee di integrazione delle politiche economiche, dell'istruzione e formazione e del lavoro sono definite nell'ambito del programma di sviluppo provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (*Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate*).

3. La Provincia promuove inoltre il coordinamento delle politiche educative con quelle sociali, sanitarie, culturali, ambientali e sportive per realizzare, valorizzando competenze e risorse, progetti e azioni che rendano effettivi il diritto all'istruzione e alla formazione lungo l'intero arco della vita, in attuazione dei principi stabiliti all'articolo 2. attraverso l'apporto dei diversi comparti e settori.

4. Gli atti programmatici a contenuto generale della Provincia, anche riferiti a parte del territorio, evidenziano tra l'altro le esigenze formative necessarie all'attuazione delle politiche di settore. Gli strumenti di programmazione settoriale, previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 4 del 1996, esplicitano i riflessi degli interventi in essi previsti indotti sul sistema educativo provinciale.

Capo II

Servizio educativo provinciale

Art. 8

Servizio educativo provinciale

1. Il sistema educativo provinciale provvede alla realizzazione del servizio educativo.

2. Il servizio educativo provinciale è erogato da:

- a) le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
- b) le istituzioni scolastiche e formative provinciali, disciplinate dal titolo II, capo II;
- c) le istituzioni scolastiche e formative paritarie, disciplinate dal titolo II, capo III.

3. Fermo restando quanto previsto da questa legge, l'organizzazione e la gestione del servizio relativo alla scuola dell'infanzia sono disciplinati dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento*).

4. Al di fuori del servizio educativo possono essere svolte attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati secondo quanto previsto dal titolo II, capo IV.

5. Quale prosecuzione dell'offerta relativa ai cicli di istruzione e formazione erogata nell'ambito del servizio educativo, la Provincia promuove l'accesso all'università, all'alta formazione artistica e musicale e all'alta formazione professionale.

Titolo II *Soggetti del sistema educativo provinciale*

Capo I *Comunità scolastica*

Art. 9 *Gli studenti*

1. Hanno accesso alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo gli studenti che, in conformità alle leggi vigenti, adempiono al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché gli adulti che fruiscono dei servizi di istruzione e di formazione offerti dal sistema.

2. Gli studenti si impegnano a fruire, in relazione alle capacità personali, delle opportunità di apprendimento offerte dal sistema educativo e contribuiscono a promuovere la crescita della comunità scolastica partecipando all'organizzazione dell'attività delle istituzioni scolastiche e formative.

3. La Provincia garantisce l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo i principi costituzionali e secondo le disposizioni di questa legge; la Provincia in particolare:

- a) assicura agli studenti l'accesso alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo in condizioni di eguaglianza e secondo criteri di solidarietà sociale;
- b) rimuove ogni ostacolo che impedisca agli studenti il pieno sviluppo della personalità e promuove l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione anche da parte delle persone con disabilità, in stato di disagio o in particolari situazioni di difficoltà;
- c) nel rispetto della loro autonomia, vigila sull'adeguatezza dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e formative e sui risultati effettivamente raggiunti.

4. La Provincia favorisce la partecipazione degli studenti secondo quanto previsto dall'articolo 37., adotta inoltre per le finalità previste dal comma 1 la carta generale dei servizi assicurati agli studenti in relazione ai loro diritti e doveri, sentito il consiglio del sistema educativo provinciale.

Art. 10 *Le famiglie*

1. Le famiglie degli studenti partecipano al sistema educativo in conformità ai principi costituzionali, secondo le disposizioni di questa legge nonché ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento di organizzazione di ciascuna istituzione scolastica e formativa. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative assicurano la partecipazione delle famiglie alla definizione della propria missione, degli obiettivi e degli strumenti d'azione nonché alla organizzazione e alla gestione delle stesse, secondo i principi, i criteri e le modalità previsti da questa legge.

2. Fermo restando la responsabilità dei genitori, la vigilanza sull'effettivo assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è affidata alle istituzioni scolastiche e formative, che a tal fine possono avvalersi di altri soggetti pubblici e in particolare dei comuni.

3. Con riferimento all'erogazione del servizio scolastico, il sistema educativo provinciale promuove azioni o interventi di informazione e di orientamento a favore delle famiglie al fine di favorire la formazione della personalità dello studente nel rispetto della sua dignità e del diritto all'autodeterminazione della propria coscienza morale e civile.

4. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano la partecipazione delle famiglie alla loro organizzazione e alla loro gestione, alla definizione della propria identità, degli obiettivi finali e degli strumenti d'azione secondo i principi, i criteri e le modalità previsti da questa legge.

Art. 11

Gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore che svolgono la propria attività nelle istituzioni scolastiche e formative partecipano al sistema educativo provinciale secondo quanto previsto da questa legge e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

2. I dirigenti e i docenti, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità, attuano il servizio educativo provinciale; a tal fine prestano la propria attività in funzione dei servizi attivati presso le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo e collaborano con gli organismi di valutazione e di ricerca, sia interni alle istituzioni scolastiche e formative, sia esterni, provinciali e nazionali.

3. La libertà di insegnamento dei docenti si esplica in particolare nell'autonomia didattica, nonché nella libertà di ricerca. La libertà di insegnamento trova espressione in riferimento al diritto all'apprendimento e all'educazione da parte degli studenti ed è finalizzata alla promozione e alla crescita della personalità degli studenti, nel rispetto della dignità e della coscienza individuale, morale e civile e nella garanzia del pluralismo culturale e sociale.

4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore concorre al funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative alle dipendenze funzionali del dirigente dell'istituzione e partecipa con i docenti alla attuazione del progetto di istituto.

Art. 12

Associazioni professionali

1. La Provincia favorisce la formazione di associazioni professionali degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative quale luogo di confronto sulle materie e su argomenti pedagogico-didattici della scuola; a tal fine sostiene azioni positive a supporto:

- a) di attività promozionali per l'associazionismo;
- b) della realizzazione di eventi formativi e seminari nonché di convegni e scambi;
- c) dell'effettuazione di studi e ricerche, pubblicazione di libri o riviste e realizzazione di strumenti multimediali.

Art. 13

Soggetti rappresentativi del territorio

1. Allo scopo di valorizzare il collegamento e l'integrazione delle istituzioni scolastiche

e formative con il territorio, le autonomie locali e i soggetti rappresentativi delle realtà culturali, economiche e sociali partecipano al sistema educativo provinciale secondo le modalità previste da questa legge.

Capo II

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I – Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 14

Istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono enti pubblici dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto da questa legge e dai regolamenti attuativi. Le istituzioni progettano ed erogano l'offerta di istruzione e formazione prevista dal sistema educativo provinciale e svolgono la propria attività nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle stesse e in particolare alle istituzioni scolastiche dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le istituzioni scolastiche e formative realizzano il servizio educativo secondo criteri di adeguatezza, differenziazione, partecipazione e leale collaborazione, sia con riferimento alle attese delle famiglie e alle capacità e caratteristiche specifiche degli studenti e degli altri soggetti della comunità scolastica, sia con riguardo all'esigenza di integrazione e di dialogo con le comunità locali, con le altre autonomie funzionali, con il contesto sociale e professionale, con il mondo del lavoro e con le espressioni della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

3. L'istituzione, la fusione e la soppressione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono disposte dalla Provincia in relazione ai criteri previsti dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 32. e nel rispetto del numero massimo fissato dalla legge finanziaria.

4. In prima applicazione di questa legge sono confermate le istituzioni scolastiche e formative provinciali già istituite ai sensi delle leggi provinciali 9 novembre 1990, n. 29 (*Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio*) e 3 settembre 1987, n. 21 (*Ordinamento della formazione professionale*); il numero massimo delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è fissato in 85 istituzioni.

Art. 15

Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca sperimentazione e sviluppo

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative costituisce strumento volto a potenziare l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, al fine di assicurare lo sviluppo e la crescita personale, culturale, sociale e professionale dello studente e valorizza la libertà di insegnamento e la professionalità dei

docenti.

2. L'autonomia didattica è finalizzata a garantire il diritto di apprendere nel rispetto delle esigenze formative degli studenti e a sostenere la libertà di scelta educativa delle famiglie e si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie e strumenti, idonei a interpretare con efficacia e coerenza il progetto di istituto. L'autonomia didattica permette la flessibilità dell'insegnamento finalizzata alla continuità didattica e formativa, all'orientamento e al riorientamento, alla realizzazione di percorsi didattici personalizzati e integrati, di esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro, a garanzia della qualità del processo di apprendimento e di formazione integrale della persona. L'autonomia didattica è esercitata nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei piani di studio provinciali, del numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico e formativo e con l'obbligo di adozione di procedure e strumenti di verifica e di valutazione.

3. L'autonomia organizzativa persegue il raggiungimento di un adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio educativo, attraverso l'attivazione di modelli organizzativi flessibili, l'integrazione delle risorse, la diversificazione dei servizi erogati, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento dei soggetti presenti nel contesto territoriale anche con la stipula di accordi e convenzioni. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione può articolare i cicli formativi secondo scelte di flessibilità didattica; ciascuna istituzione opera per l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali nonché per la valorizzazione e la razionale impiego delle risorse umane, nel rispetto degli obblighi contrattuali, anche avvalendosi di collaborazioni e consulenze.

4. L'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo è volta a qualificare l'offerta formativa attraverso la promozione dei processi di innovazione e sperimentazione nonché attraverso la realizzazione di attività di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e di informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a livello provinciale, nazionale, transfrontaliero, comunitario e sovranazionale. Le istituzioni, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti della flessibilità curricolare garantiti dall'autonomia didattica e organizzativa, in raccordo con la programmazione e con l'attività realizzata nell'ambito del sistema educativo provinciale e tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Art. 16

Dotazione finanziaria

1. L'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è finalizzata alla migliore gestione delle risorse definite dal bilancio provinciale e assegnate alle istituzioni.

2. L'esercizio finanziario delle istituzioni scolastiche e formative provinciali ha durata annuale e coincide con l'anno solare. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e d'investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia, di ciascun indirizzo e di ciascun percorso. Le istituzioni possono prevedere il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per il rimborso delle spese relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative e di laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla capacità economica della famiglia.

3. Le entrate delle istituzioni comprendono:

- a) le assegnazioni della Provincia per spese di funzionamento e d'investimento;
- b) le assegnazioni previste dal fondo per la qualità del sistema educativo provinciale di cui all'articolo 101.;
- c) il contributo e le assegnazioni di altri enti pubblici;
- d) i contributi di istituzioni, imprese o privati, ivi compresi i versamenti degli studenti o delle famiglie;
- e) i proventi derivanti da convenzioni e contratti con soggetti esterni;
- f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

4. Con regolamento sono stabilite le norme attuative di questo articolo. Per quanto non previsto da questo articolo e dal regolamento continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*).

Art. 17

Statuto delle istituzioni scolastiche e formative

1. Lo statuto delle istituzioni scolastiche e formative costituisce il documento fondamentale dell'istituzione e, in particolare stabilisce, nel rispetto di quanto previsto da questa legge:

- a) i principi e i criteri di organizzazione dell'istituzione scolastica e formativa;
- b) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del progetto di istituto;
- c) il numero dei rappresentanti di ogni componente e le procedure per la relativa nomina, i compiti, le funzioni e l'articolazione degli organi dell'istituzione in coerenza con le norme generali sull'istruzione;
- d) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno, che in attuazione dello statuto definisce, tra l'altro, gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi;
- e) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio annuale e del conto consuntivo;
- f) la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della classe e dell'istituzione, garantendo il diritto di riunione e di associazione;
- g) le forme di partecipazione dei docenti nonché le modalità organizzative per la valutazione in sede collegiale da parte dei docenti, periodicamente e alla fine di ciascun anno scolastico, degli studenti, in coerenza con i percorsi formativi dei medesimi e con il progetto di istituto;
- h) la partecipazione dell'istituzione e della comunità scolastica a progetti o iniziative di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e internazionale;
- i) le modalità con le quali le istituzioni instaurano con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio forme di cooperazione e collaborazione rivolte alla migliore definizione dei contenuti e degli indirizzi da esprimere nel progetto di istituto.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica e formativa a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio ed è inviato alla Provincia, che, entro 45 giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità all'istituzione per il conseguente adeguamento; le disposizioni oggetto dei rilievi di legittimità non si applicano fino all'adeguamento dello statuto. Entro lo stesso termine la Provincia può esprimere inoltre osservazioni in relazione alla conformità dello statuto agli atti provinciali di programmazione e di indirizzo; decorso tale termine il consiglio dell'istituzione approva in via definitiva lo statuto. Le modifiche allo statuto sono adottate con la medesima procedura prevista da questo comma.

3. La Provincia può adottare uno schema tipo di statuto.

4. In prima applicazione di questo articolo il primo statuto dell'istituzione scolastica e formativa è adottato dal consiglio di istituto in carica entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste dal comma 2. Decorso inutilmente il predetto termine, la Giunta provinciale nomina un commissario con il compito di provvedere all'adozione dello statuto dell'istituzione.

Art. 18

Progetto di istituto e carta dei servizi

1. Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto di istituto, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie e umane e organizzative assegnate all'istituzione.

3. Il progetto di istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza tecnica del personale docente, identifica l'offerta formativa e in particolare:

- a) definisce le scelte educative ed organizzative e i criteri di utilizzazione e valorizzazione delle risorse in modo vincolante per la comunità scolastica e formativa di riferimento, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi;
- b) definisce i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale in attuazione delle politiche del lavoro;
- c) esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando tra l'altro le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata;
- d) definisce le misure per l'integrazione degli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in stato di disagio o in particolari situazioni di difficoltà;
- e) determina criteri relativi agli orari e ai tempi di insegnamento, alla formazione delle classi, alla definizione dell'orario del personale della scuola e alla valutazione del servizio educativo;
- f) stabilisce criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
- g) definisce le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;
- h) stabilisce le iniziative di informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5..

4. Il consiglio dell'istituzione, dopo aver definito gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola, approva il progetto d'istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti di programmazione dell'azione didattica educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, degli studenti.

5. Il progetto di istituto è pubblico e reso disponibile all'interno dell'istituzione, che ne cura la consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione anche in estratto. Il progetto di istituto è trasmesso annualmente al competente dipartimento provinciale.

6. Nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate da un numero significativo di studenti provenienti dai comuni mocheni e da quelli cimbri individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993 è prevista la realizzazione di specifici progetti o interventi per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua e della cultura mochene e cimbre. Il numero degli studenti è individuato secondo criteri stabiliti dalla Provincia, sulla base di intesa definita con la conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (*Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento*).

7. Le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi, quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio di ciascuna istituzione e informa l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.

Sezione II – Forme di integrazione tra istituzioni e con il territorio

Art. 19

Reti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali operano attraverso accordi di rete per la migliore utilizzazione delle risorse e il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e il contenimento dei costi. L'accordo di rete può avere a oggetto attività didattiche, tecnico amministrative e gestionali e può prevedere, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, anche l'attivazione di centri di servizio comuni, l'acquisto di beni e servizi, l'utilizzazione e la mobilità temporanea di personale, anche docente.

2. Gli accordi di rete tra istituzioni sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali che intendano aderirvi, anche favorendo la partecipazione alla rete delle istituzioni che presentano situazioni di difficoltà.

3. Al fine dell'individuazione delle modalità e dei criteri per l'applicazione di questo articolo la Provincia può emanare specifici atti di indirizzo, individuando anche i casi in cui devono essere attivate le reti, in relazione all'utilizzo delle risorse strumentali o alla gestione di servizi comuni.

Art. 20

Collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel territorio delle Comunità

1. Le istituzioni scolastiche e formative concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione dell'offerta formativa coerente ai bisogni del territorio delle Comunità di cui al provvedimento legislativo concernente *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle attività amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento in*

attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” e operano per l’integrazione e la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali.

2. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative provinciali attivano apposite forme di collaborazione, anche consortili, con le Comunità e i comuni nel cui territorio operano per:

- a) l’individuazione delle esigenze di educazione e di formazione e il coordinamento dell’offerta formativa scolastica, anche al di fuori dei cicli scolastici e formativi, rivolta ai giovani e agli adulti, anche immigrati;
- b) lo svolgimento di attività e la gestione di servizi comuni a più istituzioni, in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse;
- c) l’individuazione delle risorse umane, ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e formative da utilizzare, anche attraverso la mobilità temporanea, per la realizzazione delle attività comuni;
- d) l’esercizio coordinato delle funzioni in materia di edilizia scolastica, di gestione delle strutture e di diritto allo studio;
- e) la progettazione e la realizzazione di iniziative di carattere educativo e formativo in modo da assicurare la continuità dell’offerta e l’uso comune di laboratori, palestre e altre strutture o attrezzature;
- f) la messa a disposizione delle strutture delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature, qualora non si provveda ai sensi dell’articolo 97.
- g) la partecipazione a progetti rientranti nelle finalità dell’istituzione scolastica o formativa e previsti dal progetto di istituto, anche cofinanziati dall’Unione europea, da enti o organizzazioni provinciali, nazionali e internazionali.

3. Al fine del coinvolgimento e dell’individuazione di decisioni condivise su tematiche di comune interesse relative all’offerta formativa, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle forme collaborative previste dal comma 2 possono definire accordi di programma o convenzioni con:

- a) istituzioni scolastiche e formative paritarie al fine di realizzare iniziative di collaborazione gestionale, di carattere educativo, formativo e sportivo, anche per assicurare l’integrazione e la continuità dell’offerta formativa;
- b) soggetti pubblici e privati o associazioni anche dei datori di lavoro e dei lavoratori, operanti sul territorio, allo scopo di predisporre progetti, reperire risorse, definendo i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi concertati;
- c) enti o istituzioni pubblici e privati o associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità dell’istituzione scolastica e formativa, per la partecipazione ad iniziative formative che prevedano la realizzazione di attività connesse all’insegnamento di discipline previste dai piani di studio ed in particolare per organizzare esperienze di alternanza, di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti del secondo ciclo.

4. Le istituzioni scolastiche e formative prevedono nell’ambito del progetto di istituto la partecipazione alle forme collaborative e alle relative attività previste da questo articolo.

Sezione III – Organi

Art. 21

Organi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Costituiscono organi di ciascuna istituzioni scolastiche e formative:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il revisore dei conti;
- e) il nucleo interno di valutazione.

Art. 22

Consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e di indirizzo definite nello statuto e nel progetto di istituto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo e di programmazione delle attività dell'istituzione.

2. In particolare il consiglio approva:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
- b) il progetto di istituto;
- c) il programma annuale di gestione;
- d) il bilancio annuale e il conto consuntivo;
- e) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20. nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- f) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica cinque anni ed è composto da un massimo di undici membri in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica che sono individuate mediante elezioni indette dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti e alle famiglie, e mediante designazioni con riferimento ai soggetti rappresentativi del territorio; il presidente deve essere rappresentativo della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17., tenendo conto delle dimensioni dell'istituzione e del bacino d'utenza.

4. Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione previsto da questo articolo, il consiglio di istituto, operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge, svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le norme relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica.

Art. 23

Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa

1. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione, e di gestione del personale;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

4. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art.24

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti costituisce l'organo tecnico dell'istituzione scolastica e formativa; ha compiti di programmazione e monitoraggio delle attività didattiche e formative, anche al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare e di adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio economico di riferimento.

2. Il collegio elabora la parte didattica del progetto d'istituto da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, della libertà di scelta dei genitori, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti; il collegio può altresì proporre al dirigente dell'istituzione l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.

3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente dell'istituzione che stabilisce l'ordine del giorno. Lo statuto definisce le eventuali ulteriori modalità di convocazione del collegio dei docenti.

4. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione

interna dell'azione educativa; tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.

5. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento nonché i compiti specifici del collegio dei docenti nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, in modo tale da essere funzionale allo svolgimento delle attività spettanti ai docenti.

Art. 25

Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale; il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

2. Il consiglio delle istituzioni scolastiche e formative nomina il revisore dei conti, scegliendolo su proposta della Provincia, nell'ambito del nucleo di controllo della gestione previsto dall'articolo 41. Il revisore dura in carica tre anni e non è revocabile.

Art. 26

Nucleo interno di valutazione

1. Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto di istituto con particolare riferimento a quelli inerenti alle attività educative e formative, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. I risultati dei processi della valutazione sono posti a confronto con le rilevazioni del comitato provinciale di valutazione e sono inviati al comitato stesso e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

2. Le istituzioni provvedono a dare attuazione a quanto stabilito al comma 1 attraverso la costituzione di un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio.

3. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo interno di valutazione, la cui composizione è determinata, secondo criteri di competenza, dallo statuto tra un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di docenti, genitori e non docenti individuati dal consiglio dell'istituzione sulla base di criteri di competenza.

Capo III

Istituzioni scolastiche e formative paritarie

Art. 27

Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie e le scuole dell'infanzia paritarie sono soggetti che, in quanto dotati di specifici requisiti funzionali, organizzativi e didattici, concorrono alla erogazione del servizio educativo provinciale secondo le modalità e le condizioni previste da questa legge e dai regolamenti attuativi.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*), ai fini di questa legge sono definite istituzioni paritarie le scuole che fanno parte integrante del sistema educativo provinciale, abilitate secondo le norme vigenti a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, comprese quelle degli enti locali, che, corrispondendo agli ordinamenti provinciali dell'istruzione e formazione, sono dotate dei requisiti organizzativi e di qualità previsti da questo articolo.

3. Alle istituzioni e alle scuole dell'infanzia paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo dell'istituzione, l'insegnamento si basa in ogni caso sui principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le istituzioni paritarie e le scuole dell'infanzia paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, accettandone il progetto educativo. Non sono comunque obbligatorie per gli studenti le attività non comprese nei piani di studio provinciali che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle istituzioni e alle scuole dell'infanzia che ne fanno richiesta e che, impegnandosi a dare attuazione a quanto previsto dal comma 2, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un progetto di istituto conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- b) l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- c) fatte salve le peculiarità ordinamentali, la coerenza dell'organizzazione dell'istituzione con i principi e le finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e con l'articolazione dei cicli di istruzione e formazione;
- d) in coerenza con le proprie finalità, la definizione di un curriculum nel rispetto dei piani di studio provinciali e di quanto previsto dall'articolo 51.;
- e) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti;
- f) l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, nel rispetto della specificità ordinamentale del soggetto richiedente;
- g) l'iscrizione alle istituzioni per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione all'anno scolastico che essi intendono frequentare;
- h) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- i) l'organica costituzione di percorsi completi fermo restando che non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi percorsi completi;

- j) l'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione previsto dalle leggi vigenti o, nel caso di percorsi di formazione professionale, del titolo di studio o della qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, salvo che, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, decidano di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero di ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti;
- k) contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e docente che rispettino i contratti collettivi di settore.

5. Le istituzioni paritarie partecipano alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema educativo provinciale secondo gli standard stabiliti per le istituzioni provinciali.

6. Fermo restando quanto stabilito dai commi 4 e 7, la Provincia accerta il possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità e revoca il riconoscimento in caso di perdita dei requisiti richiesti.

7. In prima applicazione di quest'articolo, è confermata la parità già riconosciuta dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi della legge n. 62 del 2000.

8. Con regolamento sono stabilite le modalità di attuazione di questo articolo.

Art. 28

Attività di istruzione e di formazione dell'Istituto agrario di San Michele

1. All'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali, ambientali e a esse riconducibili provvede l'Istituto agrario di San Michele secondo quanto previsto nella legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (*Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali [13 dicembre 1999, n. 6](#), in materia di sostegno dell'economia, [5 novembre 1990, n. 28](#), sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse*).

Capo IV

Istruzione e formazione familiare

Art. 29

Istruzione e formazione familiare

1. Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica o economica adeguata. Il dirigente dell'istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche al fine dell'accertamento degli apprendimenti al termine di ogni anno scolastico.

Art. 30

Corsi di preparazione agli esami

1. La Provincia svolge attività di vigilanza sui soggetti che non possiedono il riconoscimento della parità scolastica e formativa e organizzano corsi di preparazione degli studenti per l'accesso agli esami di idoneità e agli esami di stato, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

Capo V

Governo del sistema educativo provinciale

Sezione I - Funzioni di governo

Art. 31

Governo del sistema educativo provinciale

1. In attuazione della legislazione in materia di istruzione e formazione la Provincia svolge le seguenti funzioni di governo:

- a) emanazione di regolamenti;
- b) adozione del piano provinciale per il sistema educativo e degli altri atti di programmazione e di indirizzo;
- c) controllo e valutazione delle attività e dei risultati;
- d) produzione di attività tecnica e amministrativa a supporto del sistema educativo provinciale;
- e) svolgimento dell'attività ispettiva, compresa la vigilanza, nonché dell'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
- f) gestione dei servizi di rete, informatici e telematici;
- g) riconoscimento e vigilanza sulle istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- h) certificazione e vigilanza sulle attività formative organizzate da soggetti privati.

2. Le istituzioni scolastiche e formative partecipano alle funzioni di governo di livello provinciale nei limiti di quanto a esse riservato da questa legge.

3. Alla valorizzazione della partecipazione degli operatori della scuola, degli studenti e delle famiglie a supporto e impulso della funzione di governo di livello provinciale, concorrono anche il consiglio delle autonomie scolastiche e formative, il consiglio del sistema educativo provinciale e gli altri organismi di partecipazione previsti dall'articolo 34.

Art. 32

Piano provinciale per il sistema educativo

1. In conformità con il programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale adotta il piano provinciale per il sistema educativo di durata coincidente con la legislatura; l'efficacia del piano è prorogata fino all'approvazione del piano successivo. Il piano può essere aggiornato. Il piano specifica in particolare:

- a) le linee guida delle politiche educative anche con riferimento ai fabbisogni del contesto economico–sociale e alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche;
- b) gli obiettivi generali del sistema educativo provinciale;
- c) i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative.

2. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo, la Provincia approva annualmente un documento che definisce:

- a) l'offerta scolastica e formativa secondo criteri di ottimale distribuzione sul territorio delle istituzioni e della loro articolazione strutturale e organizzativa, anche con riferimento al riconoscimento di bisogni specifici e alla realizzazione di attività di educazione permanente e di percorsi d'integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro;
- b) gli interventi di istruzione e di formazione che garantiscono l'integrazione con le linee e con gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico, con particolare riferimento ai percorsi di perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione, reinserimento lavorativo, per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionale;
- c) i percorsi di formazione professionale da realizzare secondo quanto stabilito dall'articolo 33.;
- d) le misure di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base anche delle previsioni degli andamenti della scolarità e dell'individuazione di idonei ambiti territoriali e parametri dimensionali, promuovendo un sistema educativo coordinato;
- e) le azioni di formazione degli operatori.

2. La definizione del piano previsto dal comma 1 e del relativo documento di attuazione è effettuata tenendo conto dei seguenti orientamenti:

- a) la tendenziale stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) l'utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche e formative in rapporto alle effettive necessità e alle complessive risorse disponibili;
- c) la pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio in grado di soddisfare i bisogni della comunità locale.

3. Il piano provinciale per il sistema educativo individua le istituzioni scolastiche comprensive relative al primo ciclo di istruzione, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione e di formazione, nonché le istituzioni scolastiche e formative comprensive del primo e del secondo ciclo in territori omogenei con ridotte dimensioni demografiche o con presenza di minoranze linguistiche.

4. La Provincia coordina l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione delle istituzioni scolastiche e formative con quelli delle scuole materne, tenendo conto dell'offerta educativa, dei relativi orientamenti e della diffusione delle stesse sul territorio.

5. Il piano provinciale per il sistema educativo definisce le forme di coordinamento per attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione sul lavoro nonché con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio previste dall'articolo 7..

6. Il piano provinciale per il sistema educativo rileva la distribuzione sul territorio delle istituzioni paritarie.

7. Con regolamento sono stabilite le norme di attuazione di questo articolo con particolare riferimento al dimensionamento e all'individuazione degli ambiti territoriali.

8. Ai fini della formazione del piano sono sentiti la competente commissione consiliare, il Consiglio delle autonomie locali, il consiglio del sistema educativo provinciale, il consiglio delle autonomie scolastiche e formative nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è valorizzato il confronto con i soggetti erogatori del servizio educativo.

Art. 33

Affidamento dei percorsi di formazione professionale

1. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 32, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni o ad associazioni o ad altri enti senza scopo di lucro che abbiano, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 27 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia medesima ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo.

2. Con il contratto di servizio sono regolate le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale di cui al comma 1. In ogni caso deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate ai sensi del comma 1, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi di interesse pubblico generale.

3. La Provincia può inoltre, affidare la realizzazione di singole attività o di specifici progetti formativi, non costituenti assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a soggetti pubblici e privati individuati nel rispetto della normativa comunitaria. Le modalità di affidamento sono definite da un apposito contratto.

Sezione II – Supporto alle funzioni di governo

Art. 34

Partecipazione al sistema educativo provinciale

1. La Provincia favorisce la partecipazione della comunità scolastica e, in particolare, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, dei docenti, dei genitori, degli studenti nonché del personale non docente e delle rispettive forme associative, alle scelte organizzative e gestionali e all'attuazione degli obiettivi previsti dal piano provinciale per il sistema educativo.

2. La partecipazione ha lo scopo in particolare di:

- a) assicurare il più ampio confronto tra le componenti delle istituzioni scolastiche e formative, anche al fine di ottimizzare e integrare le conoscenze ed evidenziare tematiche inerenti la scuola;
- b) indirizzare richieste e formulare proposte per la realizzazione di interventi specifici, con particolare riferimento all'organizzazione e ai servizi per gli studenti;
- c) proporre alla Provincia e agli enti locali l'adozione di interventi di carattere generale.

3. Costituisce organo di consultazione di livello provinciale il consiglio delle autonomie scolastiche e formative disciplinato dall'articolo 35.; costituisce organo di partecipazione di livello provinciale il consiglio del sistema educativo provinciale disciplinato dall'articolo 36.

4. Periodicamente l'assessore provinciale competente promuove anche il confronto con la comunità scolastica allo scopo di informare sull'andamento del sistema educativo provinciale e di

raccogliere specifiche richieste da sottoporre al governo provinciale dell'istruzione.

Art. 35

Consiglio delle autonomie scolastiche e formative

1. E' istituito il consiglio delle autonomie scolastiche e formative, quale organo di consultazione di livello provinciale delle istituzioni scolastiche e formative. Il consiglio è composto dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, in rappresentanza delle istituzioni, e dal dirigente il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. Ciascun dirigente può individuare un proprio delegato. Il consiglio provvede alla definizione delle proprie modalità organizzative.

2. Il consiglio fornisce supporto, esprime pareri e formula specifiche proposte alla Provincia relativamente:

- a) all'indirizzo, all'organizzazione e alla gestione del sistema educativo provinciale, in particolare in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e di innovazioni ordinamentali;
- b) all'erogazione del servizio scolastico;
- c) all'elaborazione del piano provinciale per il sistema educativo, con particolare riferimento alla distribuzione dell'offerta formativa;
- d) su ogni altra tematica sottoposta dalla Provincia.

3. Ciascun dirigente riferisce al consiglio dell'istituzione in merito all'attività del consiglio delle autonomie scolastiche e formative.

Art. 36

Consiglio del sistema educativo provinciale

1. E' istituito il consiglio del sistema educativo provinciale, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della comunità scolastica. Il consiglio resta in carica per la durata della legislatura.

2. Il consiglio è composto da:

- a) tre rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia equiparate;
- c) otto rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo;
- d) due rappresentanti del personale non docente;
- e) un rappresentante del personale direttivo e due del personale docente delle istituzioni paritarie, garantendo la rappresentanza delle istituzioni formative;
- f) tre rappresentanti dei genitori;
- g) tre rappresentanti degli studenti del secondo ciclo;
- h) il direttore dell'IriDe o un suo delegato;
- i) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- j) il rettore dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;
- k) un rappresentante designato dal consiglio delle autonomie locali;
- l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei sindacati dei lavoratori.

3. Del consiglio fa parte il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia

di istruzione o un suo delegato. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio un rappresentante del Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (*Consei General per l'Educazion e la Formazion*).

4. Il consiglio esprime parere sugli atti provinciali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano provinciale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d) educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche e formative;
- e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

5. Il consiglio provvede agli adempimenti previsti, relativamente allo stato giuridico del personale, dall'articolo 2, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*)

6. Il consiglio svolge inoltre attività consultiva e di supporto su ogni altra specifica tematica sottopostagli dalla Provincia.

7. Ai componenti del consiglio spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

8. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti, di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri sono definiti con regolamento.

9. Fino alla nomina del consiglio del sistema educativo provinciale previsto da questo articolo, il consiglio provinciale dell'istruzione istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, operante alla data di entrata in vigore di questa legge, svolge le funzioni attribuite al consiglio del sistema educativo, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le norme relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica.

Art. 37

Consulta provinciale degli studenti

1. La consulta provinciale degli studenti è costituita da due rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di ogni istituzione scolastica e formativa, anche paritaria.

2. La consulta provinciale degli studenti può indirizzare richieste e formulare proposte al governo provinciale dell'istruzione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La consulta provinciale degli studenti ha, in particolare, il compito di:

- a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative, nonché formulare proposte di intervento anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le loro iniziative e attività;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri al governo provinciale dell'istruzione, agli enti locali competenti in materia educativa;
- c) collaborare con le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di progetti intesi alla prevenzione dall'utilizzo di stupefacenti, alcool e sostanze proibite;
- d) promuovere iniziative di carattere transnazionale, europeo e internazionale;

e) designare i rappresentanti da nominare in seno al consiglio del sistema educativo provinciale.

3. La consulta provinciale degli studenti adotta uno statuto per la sua organizzazione e il suo funzionamento. Periodicamente l'assessore provinciale competente in materia di istruzione convoca la consulta provinciale degli studenti.

4. In prima applicazione di questo articolo lo statuto della consulta è adottato dalla consulta in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine, la Provincia provvede direttamente all'adozione dello statuto della consulta. A seguito dell'adozione dello statuto è nominata la nuova consulta. La consulta provinciale degli studenti in carica alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le proprie funzioni previste da questo articolo fino alla nomina della nuova consulta.

Sezione III - Ricerca e valutazione

Art. 38

Ricerca e valutazione

1. Le attività di ricerca sono svolte dall'Istituto per la ricerca didattica ed educativa (IRiDE) e da ciascuna istituzione scolastica e formativa, secondo quanto previsto da questa legge. I predetti soggetti partecipano al sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione.

2. La Provincia promuove la valutazione della qualità del servizio educativo, quale elemento essenziale per il funzionamento del sistema educativo, e comprende la valutazione:

- a) dei risultati del sistema educativo nel suo complesso;
- b) interna ed esterna delle istituzioni scolastiche e formative;
- c) dell'organizzazione ai fini dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- d) dell'attività degli operatori della scuola;
- e) dei livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

Art. 39

Istituto per la ricerca didattica ed educativa

1. L'Istituto per la ricerca didattica ed educativa (IRiDE) ha il compito di promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative, ivi compreso quello relativo alla condizione giovanile, a sostegno dell'attività del sistema educativo provinciale, anche al fine di promuovere l'innovazione e l'autonomia scolastica. L'IRiDE fornisce supporto alle istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo nonché alla Provincia; collabora con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione al fine della realizzazione delle attività di formazione degli operatori della scuola. Nello svolgimento dei propri compiti l'IRiDE collabora con l'Università degli studi di Trento, con le altre università, con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero dell'Istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all'estero.

2. Sono organi dell'IRiDE:

- a) il direttore;

- b) il comitato tecnico scientifico;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

3. Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento dell'IRiDE secondo quanto previsto dall'articolo 32 del provvedimento legislativo concernente "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle attività amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". Il regolamento disciplina in particolare:

- a) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale;
- b) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;
- c) i tempi e le modalità di soppressione dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE) istituito dall'articolo 11 bis della legge provinciale 29 novembre 1990, n. 29 (*Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio*).

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3, l'Iprase svolge le funzioni previste da questo articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Il direttore dell'Iprase, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, continua a svolgere le funzioni di direttore dell'istituto previsto dal comma 1, fino alla scadenza dell'incarico.

Art. 40

Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo

1. Al fine della valutazione dei risultati del sistema educativo provinciale è istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che dura in carica cinque anni, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità e l'efficienza del sistema educativo provinciale e delle istituzioni scolastiche; in particolare il comitato:

- a) fornisce alla Provincia gli strumenti per valutare la produttività del sistema educativo provinciale, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali nonché per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche e formative; propone criteri e metodologie per la valutazione del personale dirigente e docente delle istituzioni medesime;
- b) definisce gli strumenti per la verifica degli standard di qualità del servizio da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative, anche al fine di rilevazioni periodiche svolte dalla Provincia;
- c) valuta nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative;
- d) fornisce indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del piano provinciale per il sistema educativo e per l'organizzazione delle istituzioni;
- e) fornisce indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dalle singole istituzioni e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi;
- f) valuta il grado di soddisfazione degli utenti;
- g) collabora con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali.

2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme dell'autovalutazione da parte delle singole istituzioni, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal rispettivo progetto di istituto, e della valutazione esterna effettuata sulla base degli strumenti predisposti dal comitato di cui al comma 1. Ai fini della valutazione complessiva del

sistema scolastico e formativo provinciale il comitato può organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazione professionale.

3. Con regolamento sono disciplinati il funzionamento, e la composizione del comitato entro il numero massimo di nove componenti di cui la maggioranza scelti tra soggetti esterni alla Provincia. Il regolamento stabilisce inoltre le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale.

4. Ai componenti spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; al presidente spetta un'indennità nel limite massimo previsto dall'articolo 50, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1990 e in carica alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni previste da questo articolo fino alla scadenza dell'incarico.

Art. 41

Nucleo di controllo

1. La Provincia istituisce presso il dipartimento competente in materia di istruzione un apposito nucleo di controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative. Il nucleo è composto da personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e contabile, eventualmente integrato con esperti esterni, fino a un massimo di tre.

2. Il nucleo verifica il regolare andamento della gestione delle istituzioni scolastiche e formative e fornisce alle medesime il proprio supporto per gli aspetti di competenza; trasmette una relazione annuale sulla gestione delle istituzioni scolastiche e formative alla Giunta provinciale e al Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo.

3. Ai componenti del nucleo di controllo spetta un'indennità, anche per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 25., stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 per i dipendenti provinciali, e per i componenti esterni iscritti nel registro dei revisori contabili fino al doppio dei suddetti limiti.

Titolo III

Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali

Art. 42

Organizzazione della scuola ladina di Fassa

1. Nell'ambito del sistema educativo provinciale, le disposizioni di questo capo disciplinano l'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, individuate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*) in considerazione delle specifiche finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica ladina prevista dall'articolo 3..

Art. 43

Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (Consei General per l'Educazion e la Formazion)

1. Per promuovere la tutela della lingua e della cultura ladina e per armonizzare le iniziative di politica linguistica con l'organizzazione della scuola ladina, il Comun General de Fascia nomina il Consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa (Consei General per l'Educazion e la Formazion), con il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina di Fassa, nonché di concorrere con la Provincia alla definizione degli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento rivolti alla istituzione scolastica e formativa ladina (*Scola Ladina de Fascia*).

2. La composizione, i criteri e le modalità di funzionamento e di nomina dei membri del Consei General per l'Educazion e la Formazion, nel numero massimo di 15, sono definiti con regolamento approvato dall'assemblea del Comun General de Fascia, in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative, dei componenti la comunità scolastica e degli altri soggetti presenti sul territorio. Ne fanno parte il Presidente del Comun General de Fascia, il Sorastant de la Scola Ladina, nonché il direttore dell'Istituto culturale ladino e il Presidente dell'Union di Ladins de Fascia o un loro delegato.

3. Il Consei General per l'Educazion e la Formazion svolge, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale e in coerenza con il piano provinciale per il sistema educativo, le seguenti funzioni:

- a) approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa. Il piano individua gli obiettivi educativi e i fabbisogni economico-sociali del territorio, le misure di razionalizzazione dell'offerta scolastica in Valle di Fassa, con riguardo agli specifici interessi di tutela della lingua e della cultura ladina, nonché la dotazione organica del personale docente e non docente della *Scola Ladina de Fascia*, nel rispetto dei criteri definiti per la determinazione degli organici e nei limiti della dotazione finanziaria stabiliti dalla Provincia;
- b) esprime inoltre:
 - 1) pareri e proposte alla Provincia e alle istituzioni scolastiche e formative ladine in merito a provvedimenti e a iniziative di loro rispettiva competenza in ordine alla programmazione delle attività scolastiche ed educative con riferimento all'insegnamento della lingua e della cultura ladina;
 - 2) pareri sui piani di studio provinciali relativi alla *Scola Ladina de Fascia* e su quelli per l'insegnamento della lingua ladina nelle istituzioni scolastiche e formative del territorio provinciale;
 - 3) pareri sul progetto d'istituto della *Scola Ladina de Fascia*.

4. Il Consei General per l'Educazion e la Formazion e la Scola Ladina de Fascia concorrono a sviluppare le forme di integrazione tra istituzioni e il territorio previste dal titolo II, capo II, sezione II.

5. Il Consei General per l'Educazion e la Formazion per l'esercizio delle proprie funzioni può chiedere il supporto tecnico-scientifico del comitato di valutazione dell'istituzione (L Comitad de Valutazion).

6. Il Consei General per l'Educazion e la Formazion approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa e la dotazione organica previsti dal comma 3, lettera a) e lo invia alla Provincia, che, entro 45 giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità per il conseguente adeguamento; le disposizioni oggetto dei rilievi di legittimità non si applicano fino all'adeguamento del piano. Entro lo stesso termine la Provincia può esprimere inoltre osservazioni in relazione alla conformità del piano agli atti provinciali di programmazione e di indirizzo; decorso tale termine il Consei approva in via definitiva il piano. Le modifiche al piano sono adottate con la

medesima procedura prevista da questo comma.

Art. 44

Istituzione scolastica e formativa ladina (Scola Ladina de Fascia)

1. L'istituzione scolastica e formativa ladina (Scola Ladina de Fascia) comprende le scuole dell'infanzia provinciali e le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione situate nei comuni della Valle di Fassa individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

2. Gli organi della Scola Ladina de Fascia sono:

- a) il consiglio della scuola ladina (L Consei de la Scola Ladina);
- b) il dirigente dell'istituzione (L Sorastant);
- c) il collegio dei docenti (La Radunanza di dozenc), che svolge le funzioni del collegio docenti di cui all'articolo;
- d) il comitato di valutazione dell'istituzione (L Comitad de Valutazion), che svolge le funzioni del nucleo interno di valutazione di cui all'articolo 26.

Art. 45

Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scola Ladina)

1. Il consiglio della scuola ladina (Consei de la Scola Ladina) svolge le funzioni del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa di cui all'articolo 22.

2. Il Consei de la Scola Ladina approva lo statuto previsto dall'articolo 17., sentito il Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (*Consei General per l'Educazion e la Formazion*).

Art. 46

Dirigente dell'istituzione (Sorastant de la Scola Ladina)

1. Il dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (Sorastant de la Scola Ladina) è nominato dalla Provincia, sentito il Comun General de Fascia, tra il personale iscritto all'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993. In alternativa alla nomina la Giunta provinciale, sentito il Comun General de Fascia, può:

- a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti della Provincia di Trento in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e dell'attestato di conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;
- b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, di almeno sette anni, in attività di docenza o di direzione in istituzioni culturali, scolastiche e formative del primo o del secondo ciclo o in università.

2. Al Sorastant de la Scola Ladina, oltre alle funzioni affidate ai dirigenti delle istituzioni, spettano i compiti di:

- a) assicurare, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi provinciali 21 marzo 1977, n. 13 (*Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento*) e 3 aprile 1997, n. 7 (*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*), la gestione amministrativa e didattica delle scuole dell'infanzia provinciali della Valle di Fassa e del relativo personale nonché la vigilanza sulle scuole dell'infanzia equiparate presenti sul medesimo territorio, svolgendo a tal fine i compiti affidati per le corrispondenti funzioni al dirigente e ai coordinatori pedagogici della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia. Per l'attività di coordinamento pedagogico il Sorastant può avvalersi della collaborazione di un docente della Scola Ladina in possesso dei titoli richiesti dalla normativa provinciale per la copertura del posto di coordinatore pedagogico, ovvero stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso degli stessi titoli;
- b) reclutare, assumere e gestire il personale docente e non docente della Scola Ladina, con esclusione del personale non docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dipendente comunale, a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie provinciali e a tempo determinato sulla base delle graduatorie di istituto;
- c) collaborare con la Provincia e con il *Comun General de Fascia* per l'attività di indirizzo e programmazione scolastica della scuola della Valle di Fassa;
- d) gestire gli interventi per il diritto allo studio e relativi all'orientamento scolastico;
- e) curare la gestione dell'Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (*Ofize ladin Formazion e Enrescida Didattica OLFED*);
- f) attivare le funzioni ispettive per la Scola Ladina de Fascia esercitate dagli organi provinciali competenti.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sorastant si avvale del Comitato di sovrintendenza (Comitat de Sorastanza) quale organo consultivo composto dai soggetti responsabili dei diversi settori e delle articolazioni della Scola Ladina de Fascia. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitat de Sorastanza sono determinate dallo statuto della Scola Ladina de Fascia.

Art. 47

Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (Ofize Ladin Formazion e Enrescida Didattica - OLFED)

1. L'elaborazione e la produzione del materiale didattico, la progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dell'efficacia degli strumenti e dell'attività didattica relativi all'insegnamento, anche veicolare, della lingua e della cultura ladina sono effettuate dalla Scola Ladina de Fascia avvalendosi dell'Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (*Ofize Ladin Formazion e Enrescida Didattica*), di seguito denominato OLFED.

2. All'OLFED è assegnato il personale docente della Scola Ladina de Fascia esonerato dall'insegnamento nel numero determinato dal Sorastant de la Scola Ladina d'intesa con il Consei General l'Educazion e la Formazion e con la Provincia.

3. Per le finalità previste dal presente articolo, la Scola Ladina de Fascia, attraverso l'OLFED può promuovere convenzioni o altre forme di collaborazione con altri enti o istituzioni. Nell'esercizio delle attività previste da quest'articolo l'OLFED collabora con l'IRiDE e con il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, anche mediante la formulazione di

proposte e iniziative. Per specifici progetti, approvati preventivamente dal Consei de la Scola Ladina, la Scola Ladina de Fascia può avvalersi di consulenti esterni attraverso contratti temporanei di tipo privatistico previsti dalla legge.

4. Alle necessità operative dell'OLFED la Provincia provvede destinando una quota del fondo di cui all'articolo 101.

Titolo IV

Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio

Capo I

Disposizioni generali

Art. 48

Definizioni

1. Ai fini di questa legge si stabiliscono le seguenti definizioni:

- a) “obiettivi generali del processo formativo”: definiscono i comportamenti cognitivi e affettivo-relazionali, le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti devono possedere al termine di un ciclo di studio e costituiscono il profilo educativo, culturale e professionale dello studente;
- b) “standard formativi”: costituiscono i livelli attesi di qualità dell'apprendimento e della formazione e costituiscono presupposto per la valutazione e per la regolamentazione dei processi;
- c) “piani di studio provinciali”: strumento per il raggiungimento degli standard formativi, contengono gli obiettivi specifici di apprendimento e la quantificazione oraria annuale minima delle singole discipline per la scuola del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e del profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsti dallo Stato;
- d) “piani di studio delle istituzioni”: definizione dell'attività didattica ed educativa di ciascuna istituzione scolastica e formativa al fine della differenziazione dei percorsi formativi; sono definiti sulla base dei piani di studio provinciali e li adeguano alle esigenze del proprio contesto territoriale, esercitando le compensazioni fra materie consentite in applicazione dell'autonomia didattica e organizzativa;
- e) “obiettivi specifici di apprendimento”: elenco di conoscenze e abilità utilizzate dagli insegnanti per la progettazione delle unità di apprendimento previste dai piani di studio personalizzati;
- f) “crediti scolastici e formativi”: riconoscimento di conoscenze o competenze acquisite e accertate all'interno dell'istituzione scolastica o anche attraverso la frequenza di stage o altre attività ed esperienze esterne alla scuola documentabili e significative al fine della valutazione da parte del sistema scolastico;
- g) “certificazione”: descrizione dei percorsi svolti e delle competenze acquisite allo scopo della loro esplicitazione al fine della frequenza di successivi percorsi educativi e ai fini lavorativi.

Art. 49

Cicli di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale

1. La Provincia garantisce e promuove l'accesso degli studenti al sistema educativo provinciale per almeno dodici anni e comunque fino al conseguimento dell'esame di stato o di un diploma conclusivo di un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito da questa legge.

2. Il sistema educativo provinciale d'istruzione e formazione è un sistema policentrico, al quale concorrono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e le istituzioni paritarie e si articola in:

- a) scuola dell'infanzia di durata triennale;
- b) primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado della durata complessiva di otto anni, articolati in quattro periodi biennali;
- c) secondo ciclo che comprende percorsi di istruzione della durata di cinque anni nonché l'istruzione e formazione professionale della durata di norma di quattro anni, in coerenza con l'articolazione prevista dalla normativa statale; i percorsi del secondo ciclo si strutturano in due periodi biennali e in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata quinquennale;
- d) alta formazione professionale alla quale si accede con il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale ovvero di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale.

3. Nell'ambito del sistema educativo provinciale è assicurata la continuità educativa e didattica per l'intero percorso di istruzione e formazione. In particolare le istituzioni scolastiche del primo ciclo garantiscono il raccordo con la scuola dell'infanzia anche per supportare l'inserimento del bambino al primo anno e con le istituzioni del secondo ciclo anche al fine di orientare la scelta del percorso.

4. All'attuazione dei percorsi formativi e al rilascio dei titoli di studio, nonché alla certificazione delle competenze provvedono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

Art. 50

Piani di studio provinciali

1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*).

2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo.

3. I piani di studio provinciali si articolano in almeno mille ore annuali di insegnamento, comprensive delle discipline obbligatorie e obbligatorie opzionali e dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese. I piani di studio relativi ai percorsi di istruzione tecnica, nonché di formazione e istruzione professionale possono essere integrati fino ad un massimo di settanta ore annuali.

4. L'insegnamento obbligatorio della lingua e cultura ladina è impartito dalla prima classe della scuola primaria e per tutta la scuola del primo ciclo in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati. I piani di studio provinciali prevedono l'uso e l'insegnamento della lingua ladina, tenendo conto dei processi di standardizzazione in corso, nel primo ciclo d'istruzione e nel secondo ciclo di istruzione e formazione della Scuola Ladina de Fascia secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

5. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti dalla leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (*Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo*) e 14 settembre 1997, n. 11 (*Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15*); resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia provvede a raccordare le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell'applicazione dell'orario complessivo annuale di insegnamento.

6. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge gli obiettivi e standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (*Ordinamento della formazione professionale*).

Art. 51

Piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative

1. In attuazione dei piani di studio provinciali, le istituzioni scolastiche e formative definiscono i piani di studio dell'istituzione adeguando i piani di studio provinciali alle scelte educative definiti dal progetto di istituto, nel rispetto dei limiti consentiti dal comma 5. Le istituzioni definiscono altresì il calendario scolastico nel rispetto degli indirizzi dalla Provincia.

2. Fermo restando l'orario complessivo definito dai piani di studio provinciali, la ripartizione dell'orario, anche su base plurisettimanale e per periodi didattici, riservati a ciascuna disciplina o attività è definita dalle istituzioni scolastiche e formative nel progetto di istituto. Le istituzioni ripartiscono l'orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola, anche distribuendo l'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e prevedendo forme particolari di vigilanza sugli studenti con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale e adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa nel rispetto dei diritti e doveri del personale.

3. Le istituzioni riservano alle discipline obbligatorie opzionali da un minimo di cento a un massimo di centocinquanta ore annuali. Le istituzioni scolastiche possono organizzare attività e discipline opzionali facoltative, anche al fine di consolidare la personalizzazione del piano di studi, tenendo conto delle richieste delle famiglie.

4. Le istituzioni possono chiedere alla Provincia il riconoscimento di progetti concernenti iniziative innovative degli ordinamenti degli studi nonché di progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati. Possono anche essere riconosciute istituzioni che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. La Provincia definisce modalità e termini per

l'applicazione di questo comma, prevedendo anche i casi per i quali deve essere sentito il ministero dell'istruzione.

5. Le istituzioni scolastiche e formative possono effettuare, fino ad un massimo del 20 per cento dell'orario complessivo, la compensazione fra discipline o aree disciplinari finalizzata anche all'attivazione di discipline opzionali obbligatorie per la personalizzazione dei percorsi di studio.

Art. 52

Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo possono promuovere attività di integrazione con i percorsi del secondo ciclo al fine della realizzazione di iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni educativi specifici.

2. Le istituzioni scolastiche e formative possono realizzare percorsi integrati tra percorsi del secondo ciclo e lavoro, comprendenti anche esercitazioni pratiche, anche attraverso periodi di stage, di tirocinio pratico e di formazione in azienda, ed esperienze formative nonché il rafforzamento nell'ultimo anno delle discipline di indirizzo, per consentire una transizione guidata tra percorsi e favorire l'accoglienza nel nuovo contesto formativo.

3. Per consentire agli studenti che hanno conseguito un diploma al termine di un percorso di formazione e istruzione professionale quadriennale di sostenere l'esame di stato, le istituzioni scolastiche e formative possono organizzare percorsi annuali integrativi secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

4. La Provincia può emanare indirizzi al fine dell'applicazione di quest'articolo.

Art. 53

Passaggi tra percorsi formativi, crediti formativi e certificazione delle competenze

1. Gli studenti possono passare da un percorso all'altro del secondo ciclo di istruzione secondo i casi e le modalità disciplinate con regolamento, nel rispetto degli standard formativi previsti per ciascun percorso. Le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all'altro, volte ad assicurare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

2. La Provincia emana indirizzi generali per la definizione dei criteri di riconoscimento dei crediti da parte delle istituzioni, in modo da consentire la comparabilità e l'omogeneità delle competenze. Le istituzioni provvedono alla certificazione delle competenze e alla valutazione dei crediti acquisiti dagli studenti secondo i criteri definiti dal comma 3.

3. Le istituzioni scolastiche e formative individuano i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli studenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione dei percorsi all'interno del sistema educativo provinciale, di agevolare le uscite e i rientri tra percorsi del secondo ciclo e mondo del lavoro. Le istituzioni individuano inoltre i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

Art. 54

Valutazione degli studenti

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio delle istituzioni; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia e fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In relazione ai percorsi del primo e del secondo ciclo, limitatamente a percorsi di istruzione di durata quinquennale, la Provincia definisce con regolamento, previo parere del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sentito il consiglio del sistema educativo provinciale, le modalità di attuazione delle leggi sugli esami di stato in particolare al fine dello svolgimento delle prove di esame in relazione ai piani di studio provinciali, alla composizione e al funzionamento delle commissioni degli esami di idoneità e di stato, da svolgersi anche in più sessioni. Con il medesimo regolamento sono disciplinate inoltre particolari forme di attestazione delle capacità per valutare il profilo educativo raggiunto dagli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in stato di disagio.

3. In relazione ai percorsi di formazione e istruzione professionale, la Provincia definisce con regolamento le modalità di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, di certificazione delle competenze acquisite, di individuazione e svolgimento delle prove d'esame, di composizione e funzionamento delle commissioni d'esame al fine dell'acquisizione del diploma dei percorsi di formazione e istruzione professionale.

Capo II

Primo ciclo di istruzione

Art. 55

Primo ciclo di istruzione

1. Il primo ciclo di istruzione costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Ha configurazione autonoma e si conclude con l'esame di Stato.

2. La scuola del primo ciclo promuove - nell'accoglienza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali - lo sviluppo della personalità dello studente attraverso la diversificazione didattica e metodologica; l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile, dell'interazione sociale e dell'esercizio della cittadinanza attiva; l'acquisizione e lo sviluppo dell'attività di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità verso una dimensione sistematica delle discipline, in una logica di progressività del percorso educativo, formativo e didattico; sostiene l'apprendimento dei mezzi espressivi, attraverso l'insegnamento, oltre alla lingua italiana, di almeno due lingue della comunità europea, tra cui il tedesco, nonché delle attività motoria, sportiva, della musica, dell'arte e dell'immagine; pone le basi per l'utilizzo delle metodologie scientifiche e tecnologiche e garantisce l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche e della comunicazione; sviluppa progressivamente le competenze di autovalutazione e autorientamento e le capacità di scelta consapevole

corrispondente alle attitudini e alle vocazioni degli studenti, anche in funzione delle successive scelte di istruzione e formazione degli studenti.

3. Nell'ambito del progetto di istituto e compatibilmente con gli organici e le risorse assegnate alla istituzione scolastica e formativa, allo scopo di garantire le attività educative e didattiche del primo ciclo, le istituzioni scolastiche possono organizzare attività di interscuola comprensive della sorveglianza, della fruizione del servizio di mensa e degli insegnamenti opzionali facoltativi, fino ad un massimo di 330 ore annue.

4. Sono iscritti al primo anno del primo ciclo le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo, sentita la scuola dell'infanzia e i genitori interessati, anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Capo III

Secondo ciclo di istruzione e formazione

Art. 56

Secondo ciclo di istruzione e formazione

1. Il secondo ciclo di istruzione e formazione è finalizzato a sviluppare la crescita educativa, culturale e professionale degli studenti attraverso il sapere, il saper fare, l'agire e il saper essere nonché la riflessione critica su di essi, a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale. I percorsi del secondo ciclo forniscono gli strumenti e sviluppano gli atteggiamenti pertinenti all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

2. Il secondo ciclo del sistema educativo provinciale è il segmento in cui si realizza il diritto dovere all'istruzione e alla formazione e si sviluppa in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale per l'articolazione del secondo ciclo.

Art. 57

Disposizioni particolari per i licei

1. Nell'ambito dei licei specifici percorsi valorizzano, oltre all'acquisizione degli strumenti culturali e metodologici per accrescere le attitudini personali e di apprendimento e per sviluppare la capacità critica degli studenti, anche l'apprendimento e l'approfondimento specialistico, progressivo e privilegiato, di competenze tecniche e professionali caratterizzanti il profilo educativo.

Art. 58

Formazione e istruzione professionale

1. La formazione e l'istruzione professionale promuovono lo sviluppo educativo, culturale e professionale dello studente attraverso metodologie fondate sull'esperienza reale e sulla riflessione in merito all'operare responsabile e produttivo, da realizzare soprattutto nelle attività

pratiche e di laboratorio.

2. Al termine dei percorsi di formazione e istruzione professionale, previo superamento dello specifico esame, sono rilasciati diplomi professionali validi su tutto il territorio nazionale e corrispondenti alla classificazione europea. A tal fine la Provincia definisce i titoli di differente livello conseguiti al termine dei percorsi di formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali definiti secondo quanto stabilito dalla legge n. 53 del 2003. I diplomi si riferiscono a figure professionali coerenti con i fabbisogni e le esigenze di innovazione e sviluppo individuati a livello provinciale e territoriale e costituiscono condizione per l'accesso all'alta formazione professionale.

Art. 59

Alternanza scuola – lavoro

1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Provincia con proprio regolamento individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il regolamento in particolare disciplina l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti.

2. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra loro, progettano, attuano, verificano e valutano percorsi in alternanza mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituisce rapporto individuale di lavoro. Per l'attuazione di questo comma la Provincia definisce i requisiti dei soggetti che realizzano percorsi in alternanza.

Art. 60

Formazione in apprendistato

1. La Provincia promuove l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale anche mediante la formazione in apprendistato quale strumento che consente al giovane, nell'ambito di un rapporto di lavoro, l'acquisizione di una qualifica professionale, di un titolo di studio ovvero l'elevazione della preparazione tecnica e professionale dei giovani, nell'ambito dei percorsi di alta formazione o universitari.

2. Con regolamento sono definiti gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato che sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative ovvero nell'ambito dell'impresa.

Capo IV ***Alta formazione professionale***

Art. 61

Alta formazione professionale

1. L'alta formazione professionale è volta allo sviluppo di figure professionali dotate di elevata preparazione in ambiti specifici e di eccellenza, in grado di svolgere un'attività professionale con significative competenze tecnico-scientifiche e livelli elevati di responsabilità e autonomia da realizzarsi valorizzando la metodologia dell'alternanza tra l'ambito formativo e quello lavorativo, in raccordo con il sistema universitario e il sistema produttivo provinciale.

2. I percorsi di alta formazione professionale hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l'acquisizione di competenze di alta formazione secondo le modalità e i criteri definiti dalla Provincia.

3. Possono accedere all'alta formazione professionale gli studenti in possesso di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di Stato al termine di un percorso del secondo ciclo.

4. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale.

5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni delle professioni, per definire le figure professionali, programmare gli indirizzi di alta formazione professionale e progettare e monitorare i percorsi da attivare attraverso le istituzioni scolastiche e formative è istituito un apposito comitato composto da rappresentanti della Provincia, delle istituzioni scolastiche e formative, delle forze sociali, delle associazioni di categoria, della cooperazione, dei soggetti non profit, degli ordini professionali e dell'università.

6. Con regolamento sono stabilite le norme di attuazione di quest'articolo.

Capo V ***Educazione permanente***

Art. 62

Interventi di educazione permanente

1. La Provincia promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante l'educazione permanente, comprensiva dell'istruzione e della formazione permanente, allo scopo di migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze in una prospettiva di crescita personale, sociale, professionale e lavorativa. L'educazione permanente si realizza nel sistema educativo provinciale, attraverso le politiche attive del lavoro e nell'educazione non formale, attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio.

2. La Provincia riconosce la valenza strutturale delle attività di educazione permanente e contribuisce alla costruzione di un sistema integrato attraverso:

- a) l'individuazione di strumenti per il riconoscimento di crediti scolastici, formativi e lavorativi anche non formali;

- b) l'implementazione dei servizi di orientamento per l'accesso ai percorsi formativi mirati ai soggetti in formazione;
- c) il coordinamento degli obiettivi formativi mirati all'esercizio del diritto di cittadinanza;
- d) la promozione di attività di raccordo tra soggetti che operano sul territorio per il coordinamento dell'offerta di educazione permanente;
- e) la trasparenza delle procedure di espletamento del servizio fornito.

3. La Provincia promuove anche attività a favore della comunità con particolare riferimento alle esperienze scolastiche e formative residenziali, alla documentazione, all'integrazione europea, all'orientamento scolastico e formativo, nonché alla conoscenza delle lingue e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 63

Educazione degli adulti da parte delle istituzioni scolastiche e formative

1. Il sistema educativo provinciale provvede alla definizione degli interventi di istruzione e formazione degli adulti da realizzarsi dalle istituzioni scolastiche e formative che costituiscono parte degli interventi di educazione permanente. Per educazione degli adulti si intende l'insieme di attività formative formali e non formali in sostituzione o prolungamento dell'educazione scolastica, formativa, di livello universitario e professionale.

2. La Provincia nel riconoscere la specificità dell'offerta scolastica e formativa rivolta alla popolazione in età adulta:

- a) sostiene e incentiva l'attuazione presso le istituzioni scolastiche e formative di corsi e di attività finalizzati all'acquisizione e all'ampliamento delle competenze di base, al conseguimento dei titoli di studio per l'esercizio efficace della cittadinanza attiva, in relazione agli orientamenti europei e nazionali, allo sviluppo della società della conoscenza, agli specifici contesti culturali locali;
- b) promuove il rinnovamento e lo sviluppo dei percorsi formativi con il fine di rispondere ai bisogni di nuova alfabetizzazione e di potenziamento delle abilità delle tecnologie, scienze e matematica e lingue straniere, per facilitare l'integrazione sociale e culturale degli stranieri, orientare i cittadini all'interno delle molteplici opportunità formative nella scelta di personali percorsi di crescita anche sviluppando abilità di apprendere ad apprendere;
- c) promuove e sostiene gli interventi di formazione permanente volti a favorire i processi di apprendimento, di cambiamento e di crescita professionale anche attivati nei contesti di lavoro dalle istituzioni scolastiche e formative in una prospettiva di sviluppo organico del sistema.

3. La Provincia individua:

- a) le modalità di organizzazione sul territorio dell'offerta di educazione scolastica e formativa in età adulta e i criteri di accesso da parte dell'utenza;
- b) i criteri per l'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche e formative, compresa altresì l'attività di orientamento;
- c) l'insieme delle competenze di base di riferimento e i conseguenti criteri di certificazione;
- d) le modalità di riconoscimento dei crediti scolastici, formativi e lavorativi dei percorsi pregressi e di attestazione dei percorsi non formali nonché di riconoscimento delle competenze spendibili anche a livello europeo;
- e) gli strumenti e le modalità per il raccordo su base territoriale tra le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti;
- f) i criteri per l'utilizzo delle strutture e delle risorse.

Titolo V
Interventi per l'esercizio del diritto allo studio

Art. 64

Finalità

1. La Provincia per rendere effettivo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione consentendo l'accesso a tutti i livelli del sistema educativo provinciale, promuove i servizi e gli interventi previsti da questo titolo, volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento del diritto all'apprendimento da parte degli studenti.

2. La Provincia favorisce e promuove inoltre il più largo accesso all'istruzione superiore e all'alta formazione professionale per consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli con riferimento alla capacità economica della famiglia di appartenenza.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti da questo titolo gli interventi del diritto allo studio continuano a essere erogati secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Trovano applicazione dalla data di entrata in vigore di questa legge gli interventi a favore degli studenti frequentanti percorsi di alta formazione professionale.

Capo I

Interventi a favore degli studenti del sistema educativo provinciale

Art. 65

Destinatari degli interventi

1. Possono usufruire dei servizi e degli interventi di questo capo gli studenti del sistema educativo provinciale:

- a) residenti in provincia di Trento, che frequentano un percorso scolastico o formativo e che alla conclusione dell'anno scolastico e formativo frequentato abbiano un'età non superiore ai 20 anni;
- b) residenti fuori provincia che frequentano istituzioni scolastiche o formative in provincia di Trento limitatamente ai servizi e agli interventi previsti dall'articolo 66., comma 1, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera d) ed e), fatti salvi i casi definiti dal regolamento.

Art. 66

Tipologie dei servizi e degli interventi

1. Il diritto allo studio nell'ambito del sistema educativo provinciale si realizza attraverso i seguenti servizi e interventi:

- a) servizio di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in alternativa al trasporto per il rientro nel pomeriggio;
- b) fornitura di libri di testo in comodato d'uso o in proprietà a cura delle istituzioni scolastiche e formative, nei limiti di quanto stabilito al comma 2;
- c) copertura assicurativa per gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo;
- d) assegni di studio per gli studenti meritevoli per far fronte alle spese di convitto e alloggio, per le spese di trasporto, per l'acquisto di libri di testo per gli studenti frequentanti scuole fuori provincia e per le spese per tasse di iscrizione e rette di frequenza non ricomprese in altri interventi di sostegno provinciali;
- e) servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- f) altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 64., ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza.

2. Con regolamento di attuazione di questo capo sono disciplinati i presupposti, i limiti e le modalità di attuazione dei servizi e degli interventi previsti al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il personale docente incaricato di particolari e specifiche funzioni da individuarsi con il regolamento previsto da questo comma è ammesso al servizio di mensa scolastica;
- b) le istituzioni scolastiche forniscono agli studenti frequentanti il primo ciclo i libri di testo in comodato gratuito ovvero in proprietà.

3. Il regolamento previsto dal comma 2, in attuazione del principio di sussidiarietà, individua i soggetti preposti all'erogazione dei servizi e, inoltre, i requisiti di merito e di reddito nonché il grado di partecipazione delle famiglie al costo per l'erogazione dei servizi e degli interventi, a garanzia del diritto all'accesso al sistema educativo provinciale, secondo i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Art. 67

Misure e servizi per gli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in stato di disagio

1. La Provincia promuove interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività degli studenti:

- a) in situazione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (*Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap*);
- b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati secondo quanto previsto dal regolamento;
- c) con difficoltà di apprendimento o bisogni educativi particolari.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, in particolare:

- a) curano l'assistenza organizzativa a mezzo di personale proprio o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati;
- b) provvedono all'acquisto di attrezzature specialistiche;

- c) possono stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo e a partire dalla scuola dell'infanzia;
- d) possono realizzare specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione di disabilità che non siano in grado di frequentare i normali corsi, anche avvalendosi di centri di riabilitazione, di organizzazioni di volontariato e di enti autorizzati;
- e) possono assicurare opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'integrazione lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione;
- f) mettono in atto ogni altro intervento idoneo a favorire l'inserimento nella scuola.

3. Con regolamento sono stabilite le norme per l'attuazione di questo articolo, ivi comprese le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati al comma 1.

Art. 68

Inserimento e integrazione degli studenti stranieri

1. In applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (*Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) la Provincia promuove e sostiene la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri volti a:

- a) facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema educativo e agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana;
- b) favorire l'adattamento dei piani di studio valorizzando le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;
- c) sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura di origine;
- d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattici che facilitino l'apprendimento;
- e) operare per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisite nel paese di provenienza;
- f) riconoscere la valenza dell'approccio interculturale nella attuazione dei percorsi, anche come strumento per favorire la conoscenza, l'integrazione e lo scambio tra culture diverse;
- g) utilizzare mediatori interculturali e facilitatori linguistici, individuando le specifiche professionalità richieste e le aree di intervento;
- h) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie straniere;
- i) promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.

2. Con regolamento sono stabilite le norme per l'attuazione di questo articolo.

Art. 69

Norme a favore degli studenti delle istituzioni paritarie

1. Al fine di assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie del primo e del secondo ciclo riconosciute dalla Provincia, l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della [Costituzione](#), e di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove gli interventi previsti da questo articolo.

2. Sono destinatari degli interventi:

- a) gli studenti frequentanti le istituzioni paritarie della lettera b);
- b) le istituzioni paritarie, alle quali non sia stata affidata la realizzazione di percorsi di formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 33..

3. La Provincia può determinare la concessione agli studenti di cui al comma 2 di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle istituzioni paritarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia. La Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da questo comma direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

4. La Provincia può concedere contributi in conto gestione, comprensivi dei fondi per la concessione dei libri di testo agli studenti frequentanti, nonché contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, a favore delle istituzioni paritarie che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) almeno cinque anni di attività nella provincia;
- b) non sia operata alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti; le domande di iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, siano accolte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;
- c) l'istituzione paritaria deve essere dotata di uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;
- d) il personale dell'istituzione paritaria deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
- e) siano dotate di un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

5. È fatto obbligo alle istituzioni paritarie beneficiarie dei contributi di cui al comma 4 di presentare alla Provincia, entro il termine stabilito dalla stessa, il bilancio consuntivo, con la relativa relazione dei revisori del conto, dell'esercizio cui si riferisce il contributo, dal quale sia desumibile il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate acquisite. L'inadempimento di tale obbligo o la violazione di quanto stabilito al comma 4 comporta la decadenza dei benefici.

6. Gli interventi previsti da questo articolo sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale. Con regolamento sono stabilite le norme per l'attuazione di questo articolo.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo.

Capo II

Interventi a favore degli studenti dell'istruzione superiore

Art. 70

Destinatari degli interventi

1. Possono usufruire dei servizi e degli interventi di questo capo gli studenti:

- m) a) iscritti a corsi di studio dell'Università statale degli studi di Trento, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale;
- n) b) iscritti a percorsi di alta formazione professionale disciplinati dall'articolo 61.;

- o) c) di cittadinanza straniera partecipanti ai progetti di scambio e di mobilità interuniversitaria, con particolare riferimento ai programmi organizzati nell'ambito dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali e secondo la normativa statale vigente;
- p) d) immigrati extracomunitari, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (*Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria*).

2. Possono essere erogate borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di studio non attivati in provincia, attivati da istituti universitari e da istituti superiori di grado universitario nel restante territorio nazionale; i medesimi benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei corsi di studio attivati in provincia di Trento. Possono altresì essere erogate borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che frequentano analoghi corsi di studio di grado universitario presso università europee e straniere.

3. Fermi restando gli interventi previsti da questo capo a favore degli studenti, possono usufruire degli interventi relativi ai servizi di mensa e di alloggio coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca; possono inoltre usufruire degli interventi relativi ai servizi abitativi previsti da questo capo i docenti universitari che abbiano incarichi presso le facoltà dell'Università statale degli studi di Trento e gli istituti universitari con sede legale in provincia di Trento che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, anche mediante specifici interventi integrativi.

Art. 71

Tipologia degli interventi

1. Il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore è sostenuto attraverso i seguenti servizi e interventi:

- a) servizi di mensa;
- b) servizi abitativi;
- c) borse di studio;
- d) prestiti d'onore;
- e) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo nonché ogni intervento utile a realizzare le finalità previste da questo capo.

2. I servizi di mensa sono gestiti direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati. Allo scopo di verificare la qualità e l'efficienza del servizio, è istituita una commissione mensa composta da studenti e docenti.

3. I servizi abitativi, volti a consentire una regolare frequenza ai corsi di studio, sono organizzati di norma in forma di residenze collettive dotate di strutture idonee allo svolgimento di attività comuni.

4. I servizi abitativi e le borse di studio sono erogati con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed in base ai requisiti prescritti dai relativi bandi di concorso.

5. I prestiti d'onore sono concessi sulla base di convenzioni tra l'Opera universitaria e istituti di credito; l'Opera universitaria può prevedere l'assunzione dei relativi interessi.

6. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la Provincia, inoltre, può integrare gli strumenti di diritto allo studio universitario.

7. Con regolamento di attuazione di questo articolo sono disciplinati le condizioni, i limiti e le modalità di attuazione dei servizi e degli interventi previsti al comma 1 nonché modalità e

criteri degli interventi previsti dal comma 6. Il regolamento individua altresì i requisiti di merito e di reddito per l'accesso ai servizi e agli interventi previsti da questo articolo, tenendo conto, per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali, di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Art. 72

Interventi urgenti per i servizi abitativi

1. Per sopperire a particolari ed indifferibili necessità di alloggio, la Provincia, sentita l'Opera universitaria, può concedere contributi a favore di enti, cooperative o fondazioni senza scopo di lucro per:

- a) la sistemazione e l'ampliamento di edifici di loro proprietà da destinarsi a residenze collettive;
- b) l'arredamento, a fini ricettivi, di edifici utilizzati per servizi abitativi;
- c) la costruzione e l'acquisto di edifici da destinarsi a residenze collettive ovvero di strutture da destinarsi a servizi universitari.

2. Per l'acquisto di edifici di cui al comma 1, lettera c), il contributo è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa. Per gli edifici acquistati il vincolo di destinazione è fissato in 20 anni dall'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Qualora modifichi anticipatamente la destinazione dell'immobile, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi, salvo che la modifica della destinazione sia stata previamente autorizzata dalla Provincia; in tale ultimo caso il beneficiario è tenuto a restituire parte del contributo, in misura proporzionale al periodo mancante al compimento dei 20 anni. In luogo dei contributi in conto capitale possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Provincia anche in ordine ai vincoli di destinazione dei beni immobili e mobili alle finalità previste da questo articolo, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Art. 73

Opera universitaria

1. L'Opera universitaria ha il compito di provvedere all'offerta degli strumenti e delle provvidenze a favore degli studenti dell'istruzione superiore con le seguenti modalità.

2. Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento dell'Opera universitaria secondo quanto previsto dall'articolo 32 del provvedimento legislativo concernente "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle attività amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

3. Per la gestione dei servizi abitativi l'Opera universitaria dispone di strutture da essa direttamente gestite, stipula convenzioni con titolari o gestori di residenze e collegi nonché convenzioni con l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa S.p.a. Le convenzioni prevedono che l'ammissione degli studenti avvenga a condizioni simili a quelle previste per i servizi abitativi gestiti dall'Opera e che gli studenti ammessi siano tenuti al rispetto degli eventuali regolamenti

interni dei gestori. L'Opera universitaria può, d'intesa con la Provincia, concedere l'accesso ai servizi di ristorazione e di alloggio anche a soggetti diversi dai destinatari di questo capo. L'Opera universitaria può altresì stipulare convenzioni con i proprietari di abitazioni o appartamenti da cedere in locazione a studenti, concorrendo alla copertura dei canoni di locazione o, in alternativa, determinando un concorso alle spese sostenute direttamente dagli studenti.

4. L'Opera universitaria può incentivare altresì le attività culturali, editoriali, ricreative, turistiche e sportive promosse da cooperative di studenti e da associazioni studentesche presenti nell'università ovvero negli istituti di alta formazione, favorendone, in particolare, l'autogestione.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4, l'Opera universitaria continua ad operare secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Titolo VI

Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

Capo I

Risorse umane del sistema educativo provinciale

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 74

Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. L'organizzazione e il rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono disciplinati, da questa legge e, in quanto compatibile, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*) nonché dai contratti collettivi provinciali di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

2. Le disposizioni di questo capo riguardano l'utilizzazione delle risorse umane nel quadro dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa del sistema educativo provinciale e assicurano la trasparenza, l'imparzialità e la qualità della stessa, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici, in particolare della continuità didattica, e dei diritti degli studenti.

3. La Provincia promuove l'organizzazione delle funzioni del lavoro nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nonché della libertà di insegnamento, riconoscendo l'articolazione delle funzioni del personale docente e non docente, la diversificazione dello sviluppo professionale in relazione a ruoli e a responsabilità diverse

4. Con regolamento sono disciplinati:

- a) l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa;
- b) la partecipazione dei docenti a periodi sabbatici nell'ambito di specifici progetti;
- c) l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative.

Art. 75

Dotazione complessiva del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore

1. La Provincia determina la dotazione complessiva del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la relativa spesa massima, ispirandosi al principio della utilizzazione razionale delle risorse in relazione alla qualità del servizio educativo.

2. Con la legge finanziaria provinciale sono stabilite:

- q) a) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato;
- r) b) la spesa massima per il personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello assunto a tempo determinato.

3. In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche e formative provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazione d'opera con esperti in discipline e insegnamenti non obbligatori, secondo i criteri e le modalità stabilite dal consiglio dell'istituzione, in particolare per l'introduzione o la sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, per l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta formativa ovvero per far fronte ad esigenze connesse con il disagio, con particolari tipi di difficoltà, con l'inserimento degli studenti appartenenti a famiglie di recente immigrazione.

Art. 76

Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. La Provincia determina gli organici e provvede alle assegnazioni dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri stabiliti da questo articolo e nell'ambito della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato della scuola a carattere statale nonché della spesa massima definiti annualmente dalla legge finanziaria provinciale.

2. La Provincia definisce modalità e criteri per la determinazione dell'organico di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, secondo parametri e standard anche pluriennali, in relazione al numero degli studenti, al sostegno e alla continuità educativa necessari per l'integrazione degli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in situazione di disagio, all'utilizzazione di docenti di educazione motoria nella scuola primaria, alla distribuzione delle istituzioni sul territorio e alle relative situazioni socio-economiche, alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative nell'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa, nonché in relazione all'attivazione di reti di istituzioni scolastiche e formative. La determinazione dell'organico di ciascuna istituzione è stabilita anche con riferimento al monte

annuale orario complessivo previsto per ciascun percorso formativo e a quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali per ciascun tipo di indirizzo di studi. Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici, la Provincia fissa i criteri per la graduale riconduzione dell'orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale con riferimento all'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre d'insegnamento.

4. Per il sostegno e l'integrazione degli studenti con disabilità è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno in misura non superiore ad un docente ogni cento studenti. Al fine della determinazione dell'organico la Provincia definisce altresì i criteri per l'assegnazione di personale docente in relazione alla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in situazione di disagio, prevedendo l'utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente.

Art. 77

Valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Il sistema educativo provinciale adotta il metodo della valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, al fine di fornire elementi conoscitivi della qualità del servizio educativo provinciale e consentire l'adozione di interventi per il miglioramento dell'offerta. La valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali concorre alla qualità del funzionamento dell'istituzione scolastica e formativa anche nel contesto del sistema educativo provinciale.

2. I contratti collettivi disciplinano le forme e le modalità della valutazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore, riconoscendo le distinte professionalità e valorizzando modelli di autovalutazione dialogata e di arbitraggio esterno a ciascuna istituzione.

3. Per i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si applica quanto previsto dall'articolo 92.

Art. 78

Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, al personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative, docente, insegnante della formazione professionale, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché degli assistenti educatori si applicano le violazioni disciplinari e le relative sanzioni definite dai contratti collettivi provinciali, salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Fino all'integrazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente della scuola a carattere statale, il dirigente del servizio provinciale competente contesta in forma scritta al dipendente l'addebito conseguente al fatto di cui sia informato e provvede all'eventuale irrogazione delle sanzioni diverse da quelle che il contratto collettivo attribuisce alla competenza del dirigente dell'istituzione scolastica e formativa.

3. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Provincia previo espletamento delle procedure di cui al comma 2 da parte della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale della scuola.

Sezione II – Rapporto di lavoro del personale

Art. 79

Disciplina dell'accesso del personale docente

1. L'accesso ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato avviene mediante:

- a) concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico;
- b) utilizzazione di graduatorie provinciali per titoli.

2. La Provincia definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato tenendo conto della vacanza e disponibilità dei posti, sulla base di quanto stabilito dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 32., nonché dai criteri per la determinazione degli organici di cui all'articolo 76..

3. Per la copertura dei posti vacanti disponibili, con regolamento è stabilita la quota di assunzioni da effettuare rispettivamente con le modalità individuate dalle lettere a) o b) del comma 1, assicurando comunque che almeno il quaranta per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato sia selezionato con concorso pubblico.

Art. 80

Concorsi pubblici

1. I concorsi pubblici di cui all'articolo 79. comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i concorsi sono indetti ogni tre anni in relazione ai posti vacanti e disponibili individuati dalla Provincia;
- b) ai concorsi sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di formazione previsti dalla normativa vigente e dai bandi di concorso provinciali;
- c) almeno la metà dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere in possesso di titoli adeguati in relazione al concorso, stabiliti dalla Provincia;
- d) per i concorsi dei docenti di religione cattolica la Provincia provvede alla definizione dei programmi d'esame e dei titoli dei componenti la commissione esaminatrice, d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento;
- e) in relazione all'insegnamento della lingua e della cultura ladina, per la definizione dei programmi d'esame e dei titoli dei componenti la commissione esaminatrice è sentito l'Istituto culturale ladino.

Art. 81

Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;
- b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale; può essere previsto che ogni due anni i docenti in possesso dei requisiti possono chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie;
- c) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato;
- d) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;
- e) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;
- f) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando agli stessi precedenza assoluta nell'assunzione; sono altresì assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
- g) i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali.

Art. 82

Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee

1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 75., la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie di istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie di istituto devono essere articolate in fasce in relazione ai titoli e alle abilitazioni nonché garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli.

2. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti di insegnamento disponibili può altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

3. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale.

Art. 83

Mobilità del personale insegnante

1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale si informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata in modo da garantire il regolare avvio dell'anno scolastico:

- a) dai rispettivi contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all'interno del territorio provinciale;
- b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell'intesa tra la Provincia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*).

4. L'utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*), è consentita previo nulla osta della Provincia e previa intesa con lo Stato al fine dell'assunzione delle relative spese.

Art. 84

Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Fermo restando l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al personale docente della formazione professionale nelle discipline di tipo culturale, per la copertura dei posti di insegnamento nei percorsi di formazione professionale relativi alle medesime discipline sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 81. e 82.; rimane ferma la normativa vigente per la copertura dei posti di insegnamento riferiti alle altre discipline .

2. Per l'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché del personale assistente educatore si applica la normativa vigente per il restante personale provinciale.

Art. 85

Disposizioni particolari per il personale docente di religione cattolica

1. Il presente articolo disciplina lo stato giuridico del personale docente e ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento e opera in riferimento agli articoli 21, 22 e 23 del [decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405](#) (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*). Al personale docente di religione cattolica, per quanto non diversamente disposto da questo articolo, si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di

Trento.

2. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo, sono istituiti posti a tempo indeterminato di personale docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nella dotazione complessiva di cui all'articolo 75.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al numero 4 (Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (*Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*), come modificato dall'intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. Ai docenti di cui alla lettera b) del numero 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall'ordinario diocesano di Trento. Ai candidati dei concorsi è richiesto, oltre ai predetti titoli, anche il possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal protocollo addizionale, numero 5, lettera a), reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*), rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dalla Provincia d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, ai sensi del protocollo addizionale, numero 5, lettera a), reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, e del numero 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985.

4. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Provincia provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni. Qualora per la copertura dei posti a tempo determinato è assunto personale docente di religione cattolica già incaricato non stabilizzato, nonché già incaricato stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (*Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola*), allo stesso continuano ad applicarsi le disposizioni di stato giuridico ed economico previste per detto personale.

5. I docenti di religione cattolica fruiscono dell'istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola a carattere statale, limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un grado all'altro di scuola. La mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. La mobilità territoriale dei docenti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento e all'intesa con il medesimo ordinario.

6. Il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato può fruire, esclusivamente nel caso gli venga revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano di Trento, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché in possesso dei prescritti titoli professionali, nel rispetto delle modalità in materia di mobilità vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale. Nel caso in cui il docente al quale sia stata revocata l'idoneità dall'ordinario diocesano non fruisca della mobilità, e abbia almeno dieci anni di servizio, lo stesso può essere utilizzato per attività connesse con la scuola. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, divenuta esecutiva

a norma dell'ordinamento canonico.

7. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica, la Provincia conferisce, per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo ad uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano di Trento. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28 della [legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7](#) (*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*). La nomina è disposta previo collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, per la durata dell'incarico. A richiesta della Provincia, detto personale può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale.

8. La formazione in servizio e l'aggiornamento professionale del personale docente di religione cattolica sono effettuati nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 e d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento.

Art. 86

Disposizioni particolari per i docenti della Scuola Ladina de Fascia

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo determinato di personale docente della Scuola Ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina iscritti nelle graduatorie permanenti o di istituto secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

2. Le assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono effettuate dal Sorastant tenendo conto delle graduatorie interne di istituto e nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

3. Il personale docente che per l'assunzione, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo si avvale delle norme previste dall'articolo 2, commi 3 e 4 bis, del decreto legislativo n. 592 del 1993, è tenuto ad utilizzare il ladino quale lingua di insegnamento secondo le modalità stabilite dal progetto di istituto.

Art. 87

Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

1. Al fine dell'attuazione di progetti e di interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochene e cimbre, nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate dalla prevalenza degli studenti provenienti dai comuni mocheni e da quelli cimbri individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993, la Provincia assegna, anche prescindendo dalle graduatorie provinciali per titoli, docenti in possesso di idonea formazione e con disponibilità alla permanenza almeno triennale nella sede.

2. A tal fine la Provincia determina i requisiti per la copertura dei posti con particolare riguardo alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l'accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale è predisposta un'apposita graduatoria.

Sezione III – Dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 88

Funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74., l'organizzazione e il rapporto di lavoro dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono disciplinati secondo quanto previsto da questa sezione.

2. Ai dirigenti, oltre a quanto previsto dall'articolo 23., spetta in particolare:

- a) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza e svolgere l'attività necessaria al raggiungimento dei risultati relativi alla gestione della struttura di competenza;
- b) coordinare i programmi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'istituzione scolastica e formativa, verificando periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività.

Art. 89

Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Provincia per la copertura dei posti di dirigente relativi alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo. Al corso-concorso è ammesso il personale docente, in possesso di diploma di laurea, che abbia maturato, dopo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o provinciali.

2. Con regolamento sono disciplinati:

- a) le modalità e i tempi di svolgimento del corso-concorso;
- b) le materie oggetto del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell'esame finale che vertono tra l'altro sulla legislazione e l'organizzazione scolastica locale, sull'ordinamento della Regione Trentino - Alto Adige nonché su una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia;
- c) il numero di posti messi a concorso da calcolarsi tenendo conto tra l'altro dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso stesso utili per l'assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi nel periodo di vigenza della graduatoria, che è triennale;
- d) le modalità di svolgimento del corso concorso, che si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione di almeno duecento ore e in almeno ottanta ore di tirocinio e di esperienze presso enti e istituzioni nonché in un esame finale;
- e) le modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli
- f) in esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso;
- g) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

3. La Provincia nomina la commissione esaminatrice scegliendo i membri tra esperti di amministrazioni e organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti scolastici, anche collocati a riposo, con un'anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga a quanto previsto dal [decreto del](#)

[Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg](#) (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore); il presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate.

4. Alle istituzioni formative può essere preposto altresì un dirigente con competenza nell'ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997.

Art. 90

Albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. E' istituito l'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, che contiene elementi conoscitivi di carattere formativo e professionali utili per assicurare una corretta gestione della mobilità della dirigenza. Gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione dell'albo sono definiti con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge. L'albo è suddiviso nella sezione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e in quella dei dirigenti delle istituzioni formative.

Art. 91

Preposizione dei dirigenti agli incarichi

1. La Provincia conferisce ai dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabili, per la copertura delle seguenti posizioni funzionali:

- a) preposizione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) attività ispettive, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza, anche su programmi e progetti;
- c) attività di studio, consulenza e ricerca nell'ambito scolastico.

2. La Provincia stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1, nonché della sostituzione in caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti; stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti cessati dallo stesso, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto.

3. La Provincia stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità nonché il numero massimo per la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento al personale docente individuato dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni organizzative e amministrative all'interno dell'istituzione stessa.

4. Con regolamento la Provincia definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la disposizione di comandi o utilizzi presso altre amministrazioni nonché i collocamenti fuori ruolo, comunque nel limite del sette per cento della dotazione organica del personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 92

Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alla programmazione provinciale in materia scolastica nonché al progetto di istituto secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Provincia si avvale del nucleo di valutazione di cui all'articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.

2. La Provincia provvede ad integrare il nucleo di valutazione di cui al comma 1 con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative.

3. Con regolamento la Provincia definisce i criteri e la procedura di valutazione della dirigenza, garantendo omogeneità con la valutazione disciplinata dall'articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.

4. La valutazione della dirigenza è effettuata ogni due anni, sulla base anche di una relazione predisposta annualmente dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando altresì i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali nonché l'attribuzione degli emolumenti accessori sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

Capo II

Strumenti e mezzi finanziari

Art. 93

Strumenti

1. Il sistema educativo provinciale considera strumenti fondamentali per assicurare l'erogazione del servizio educativo:

- a) gli interventi di edilizia e i servizi gestionali;
- b) il sistema informativo;
- c) i mezzi finanziari.

Sezione I - Interventi di edilizia scolastica e formativa

Art. 94

Finalità degli interventi di edilizia per le strutture scolastiche e formative provinciali

1. La realizzazione delle strutture destinate o da destinare a istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché a scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate è volta ad assicurare un equilibrato sviluppo della comunità educativa.

2. Gli edifici da destinare alle istruzioni scolastiche e formative, comprensivi di strutture per il gioco e di impianti sportivi, sono distribuiti sul territorio in sintonia col piano provinciale per il sistema educativo previsto dall'articolo 32. e sono progettati secondo dimensioni e localizzazioni ottimali in modo da:

- a) prevedere che ogni edificio scolastico corrisponda a una struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli studenti di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con l'attività formativa della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, culturali, ricreativi e sportivi da parte della comunità e favorisca l'educazione permanente;
- b) favorire l'integrazione tra più istituzioni scolastiche e formative anche mediante la stipulazione di accordi di rete, in modo da permettere il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature, degli strumenti e dei servizi.

Art. 95

Funzioni in materia di edilizia e tipologia degli interventi

1. I Comuni provvedono, attraverso le Comunità, alla realizzazione degli interventi di edilizia per le scuole per l'infanzia provinciali e per le strutture delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo ciclo, nonché all'erogazione dei contributi relativi a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate.

2. La Provincia provvede alla realizzazione degli interventi di edilizia per le strutture delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del secondo ciclo, nonché delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della provincia.

3. Gli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi 1 e 2, comprensivi delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività di interscuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, concernono:

- a) la costruzione di nuove strutture;
- b) l'ampliamento di strutture esistenti;
- c) gli interventi di recupero edilizio previsti dalla legislazione urbanistica provinciale vigente;
- d) l'acquisto delle strutture e i relativi interventi di recupero edilizio;
- e) gli interventi di manutenzione straordinaria.

4. Gli immobili messi a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative e delle scuole dell'infanzia devono corrispondere ai requisiti minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti dalla Provincia. Al fine della adeguatezza tecnica ed educativa relativa alla destinazione degli edifici per la realizzazione degli interventi di cui a questo articolo, la Provincia emana le norme tecniche relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola, tenendo conto della finalità di assicurare elevate condizioni di economicità della gestione.

5. Gli interventi di edilizia scolastica possono riguardare anche la realizzazione di interventi inerenti attività di sostegno dell'attività formativa quali servizi di mensa, nonché, limitatamente alle strutture della formazione professionale, servizi di convitto.

6. La Provincia può inoltre realizzare strutture ai sensi di questo articolo da mettere a disposizione, a titolo gratuito, delle istituzioni paritarie per l'erogazione di percorsi di formazione professionale affidati secondo quanto previsto dall'articolo 33.; le conseguenti modalità di utilizzo sono regolate dal contratto di servizio.

7. Con regolamento sono definite le norme per l'attuazione di questo articolo.

Art. 96

Vincolo di destinazione

1. Le strutture destinate alle scuole dell'infanzia provinciali e alle istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo quanto previsto da questo capo appartengono al patrimonio indisponibile dei comuni e della Provincia.

2. Qualora le strutture adibite a scuole dell'infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai comuni siano state realizzate con interventi pubblici, sugli edifici stessi è costituito un vincolo di destinazione; con regolamento sono definiti le condizioni, la durata e le modalità di estinzione del vincolo stesso.

Art. 97

Utilizzazione delle strutture in orario extrascolastico

1. Gli edifici delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature ad uso scolastico e formativo, sono messi a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.

2. Per i fini di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche e formative e i comuni, ovvero l'ente territoriale di riferimento, sottoscrivono specifici accordi per definire le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature, sulla base di criteri e modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale al fine del miglior utilizzo e fruizione del patrimonio edilizio scolastico e formativo.

Art. 98

Servizi gestionali

1. Rientrano tra i servizi gestionali tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione e al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e la gestione del servizio comprese quelle relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature nonché alle spese per le utenze.

2. La Provincia assegna alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo i fondi necessari per i servizi gestionali nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata secondo quanto previsto dall'articolo 16.. La Provincia può trasferire, anche a titolo gratuito, alle istituzioni scolastiche e formative provinciali beni mobili strumentali all'erogazione del servizio educativo.

3. La Provincia può inoltre acquisire arredi o attrezzature da mettere a disposizione, a titolo gratuito, delle istituzioni paritarie per l'erogazione di percorsi di formazione professionale affidati secondo quanto previsto dall'articolo 33.; le conseguenti modalità di utilizzo sono regolate dal contratto di servizio.

Sezione II - L'utilizzo e l'accesso alle tecnologie informatiche

Art. 99

Il sistema informativo

1. La Provincia provvede alla gestione del servizio educativo attraverso l'attivazione di un sistema informativo secondo criteri e modalità che garantiscano in particolare l'utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni.

Art. 100

Anagrafe degli studenti

1. Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita l'anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi compresi i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe.

2. L'anagrafe provinciale può contenere dati sensibili, definiti ai sensi della normativa vigente, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. I dati dell'anagrafe, ivi compresi quelli sensibili, possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono servizi diretti agli studenti purché strumentali ai fini di cui al comma 1, nonché ai comuni e all'azienda sanitaria per il conseguimento dei loro fini istituzionali.

3. Per l'erogazione dei finanziamenti provinciali le scuole dell'infanzia equiparate e le istituzioni scolastiche paritarie devono comunicare i dati utili all'anagrafe degli studenti secondo le modalità e i tempi concordati con la Provincia.

Sezione III - I mezzi finanziari

Art. 101

Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

1. Per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale è istituito nel bilancio della Provincia un apposito fondo.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati la tipologia degli interventi nonché i criteri e le modalità per la gestione contabile e per l'attuazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative. Con deliberazione sono altresì definite:

- a) le quote da ripartire fra le istituzioni scolastiche e formative, secondo parametri definiti in base alle relative dimensioni e tipologie, per la realizzazione di progetti e iniziative adottati e attuati direttamente da esse;
- b) le quote destinate a interventi direttamente attuati dalla Provincia;

- c) le quote riservate al finanziamento di progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta scolastica e formativa, individuati dalla Giunta provinciale e proposti alle istituzioni scolastiche e formative per la loro attuazione.

Art. 102

Contributi provinciali, contributi privati, prestazioni per conto terzi, le politiche di ripartizione e di utilizzazione

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo quanto disposto dalla tabella allegata.

2. La Provincia provvede alla riqualificazione della spesa complessiva per l'istruzione sulla base dei seguenti principi, al fine della riduzione della spesa corrente e della diversificazione degli investimenti:

- a) ridefinire la rete scolastica sulla base di nuovi parametri che prevedano un numero minimo di studenti per le scuole del ciclo primario e un aumento del numero minimo di studenti per classe anche per il ciclo secondario. Anche il numero massimo degli alunni può essere dimensionato con attenzione ai parametri europei;
- b) attribuire alla scuola un organico secondo parametri e standard anche pluriennali in rapporto al numero degli alunni, all'interno del quale sia possibile esercitare liberamente scelte organizzative da parte degli organi di governo delle scuole;
- c) riqualificare la spesa per il personale al fine della migliore efficacia nell'erogazione del servizio educativo.

3. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per il pagamento delle spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi, anche attraverso l'individuazione di dotazioni massime di spesa per ogni istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie rispetto alle dotazioni assegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica e possono essere utilizzate per soddisfare esigenze di funzionamento e di didattica della scuola, previa comunicazione alla sovrintendenza scolastica provinciale.

Titolo VII

Abrogazioni, norme finali e transitorie

Art. 103

Disposizioni particolari a favore delle scuole steineriane

1. La Provincia può estendere i contributi di cui all'articolo 69., alle scuole ad indirizzo pedagogico- metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, purché rispettino i requisiti previsti dall'articolo 69., commi 4 e 5, siano dotati di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche, il personale direttivo e docente sia fornito dell'abilitazione all'insegnamento, ammettano alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla normativa vigente e siano dotate di locali riconosciuti idonei. La Provincia può inoltre estendere gli interventi di cui all'articolo 69., comma 3, agli studenti frequentanti le predette scuole. Il regolamento di cui all'articolo 69., comma 6, disciplina le modalità di attuazione di questo

articolo.

Art. 104

Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15)

1. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge provinciale 14 settembre 1997, n. 11 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli studenti extracomunitari la seconda lingua straniera di insegnamento può essere la lingua madre."

Art. 105

Pareri

1. Per l'espressione dei pareri previsti da questa legge si applica quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*).

Art. 106

Regolamenti di attuazione

1. La Provincia, oltre ai casi previsti da questa legge, adotta le disposizioni regolamentari necessarie per la sua attuazione entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 107

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) le disposizioni elencate nell'allegato A, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
- b) le disposizioni elencate nell'allegato B, a decorrere dalla data individuata dai regolamenti previsti da questa legge;
- c) le ulteriori disposizioni incompatibili con quanto previsto da questa legge, che saranno individuate con apposito regolamento.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni contenute nell'allegato A e fino alla data di efficacia dei regolamenti attuativi di questa legge, continuano ad applicarsi i regolamenti attuativi delle disposizioni previgenti, relativamente alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge, ancorché abrogate ai sensi di questo articolo.

Art. 108

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad operare fino alla nomina di quelli previsti dal titolo II, capo II, sezione III.

2. Rimangono in vigore gli strumenti di programmazione previsti per gli interventi del fondo sociale europeo previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (*Ordinamento della formazione professionale*).

Art. 109

Rinvio

1. Per quanto non previsto da questa legge si applica, in quanto compatibile, la normativa statale vigente in materia di istruzione.

Art. 110

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri previsti da questa legge si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati a valere sulle leggi abrogate secondo quanto previsto dall'articolo 107..

ALLEGATO A

(articolo 107, comma 1)

- a) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (*Ordinamento della formazione professionale*), ad eccezione dell'articolo 15;
- b) legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (*Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione*) ad eccezione degli articoli da 6 a 13;
- c) legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (*Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio*);
- d) articoli 3 e 39 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Provincia Autonoma di Trento*);
- e) articoli 38, 39 e 40 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 (*Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento*);
- f) articoli 48, 49, 50 e 53, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (*Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998*);
- g) articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (*Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998*);
- h) articolo 58 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (*Misure collegate con l'assestamento di bilancio per l'anno 1999*);
- i) articoli 66 e 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (*Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000*);
- j) articoli 44, 45, 48, 49 e 53, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (*Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001*);
- k) legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5 (*Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica*);
- l) articoli 9 e 12 legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione*).

ALLEGATO B

(articolo 107, comma 2)

- a) la legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (*Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento*);
- b) la legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (*Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori*);
- c) la legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (*Interventi a favore dell'edilizia scolastica*);
- d) gli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (*Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione*);
- e) l'articolo 1, comma 2, che continua ad applicarsi fino all'approvazione del piano provinciale per il sistema educativo previsto dall'articolo 32, nonché il capo II e il capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (*Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio*);
- f) legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore*);
- g) articolo 18, commi 2, 3, 4 e 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (*Misure collegate alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2002*);
- h) articolo 2 legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione*).